

1<sup>a</sup> SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1  
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 33

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA


PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 17 agosto 2022

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

**CORTE COSTITUZIONALE**





# S O M M A R I O

## ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 42. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 5 luglio 2022 (del Presidente del Consiglio dei ministri)

**Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della Provincia autonoma di Trento - Previsione che nelle aree idonee, ivi elencate, è ammessa l'installazione anche in deroga agli strumenti urbanistici subordinati al Piano Urbanistico Provinciale (PUP) e in assenza di una specifica previsione urbanistica - Possibilità per i Comuni di individuare ulteriori aree idonee, con particolare riguardo alle aree compromesse, alle aree non più utilizzabili per altri scopi e alle aree acquisite al patrimonio dell'ente pubblico in esito a procedimenti repressivi di abusi edilizi.**

**Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della Provincia autonoma di Trento - Previsione che gli interventi di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza inferiore alle soglie ivi previste sono assoggettati a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).**

**Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della Provincia autonoma di Trento - Interventi di installazione libera - Previsione che ne consente l'effettuazione, previa comunicazione al Comune, senza subordinarli all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, inclusa l'autorizzazione paesaggistica - Necessaria acquisizione delle autorizzazioni previste dalle norme di settore a tutela dei beni ambientali e dei beni culturali - Applicazione della medesima disciplina anche all'installazione, nelle pertinenze delle costruzioni, di impianti solari fotovoltaici e termici a terra con capacità di generazione inferiore alle soglie previste - Installazione nei centri storici e negli insediamenti storici sparsi degli impianti solari fotovoltaici e termici in modo da minimizzarne la visibilità.**

**Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della Provincia autonoma di Trento - Modifica alla legge provinciale n. 15 del 2015 - Impianti di biogas - Prevista alimentazione con materiali e sostanze definiti dalla deliberazione della Giunta e con l'utilizzo prevalente di effluenti zootecnici prodotti dall'azienda che devono rappresentare almeno il 70 per cento del materiale che alimenta l'impianto.**

- Legge della Provincia autonoma di Trento 2 maggio 2022, n. 4 (“Misure per la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), e modifiche di disposizioni connesse”), artt. 1 (*recte*: 4), commi 1, 2 e 5; 5; 7, commi 1, 2 e 3; e 10. ....

Pag. 1

- N. 81. Ordinanza del Tribunale di Siena del 30 marzo 2022


**Processo civile - Competenza e giurisdizione - Procedimenti cautelari - Competenza in corso di causa - Proposizione della domanda cautelare al giudice della causa pendente per il merito - Denunciato effetto, nella sussistenza e per effetto di litispendenza, continenza o connessione, della revoca del provvedimento cautelare, conseguente a incompetenza del giudice ancorché successivamente adito che abbia pronunciato decreto cautelare *ex art. 669-sexies*, comma secondo, parte prima, cod. proc. civ., in forza di propria competenza territoriale sull'oggetto della domanda cui la cautela è strumentale.**

- Codice di procedura civile, art. 669-*quater*. ....

Pag. 11



- N. 82. Ordinanza del Tribunale di Udine del 3 febbraio 2022  
**Reati e pene - Reato di istigazione a delinquere - Istigazione a commettere delitti - Trattamento sanzionatorio - Previsione della pena minima edittale di un anno di reclusione.**  
– Codice penale, art. 414, primo comma, numero 1. .... Pag. 14
- N. 83. Ordinanza del Tribunale di Torino del 21 marzo 2022  
**Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato - Delitto di omicidio stradale di cui all'art. 589-bis cod. pen. - Ipotesi in cui non ricorra alcuna circostanza aggravante e sussistano gli estremi della circostanza attenuante ad effetto speciale del concorso di colpa della vittima nella causazione del sinistro mortale, di cui all'art. 589-bis, settimo comma, cod. pen. - Astratta ammissibilità della messa alla prova - Preclusione.**  
– Codice penale, art. 168-bis, primo comma. .... Pag. 16



## ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 42

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 5 luglio 2022*  
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

**Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della Provincia autonoma di Trento - Previsione che nelle aree idonee, ivi elencate, è ammessa l'installazione anche in deroga agli strumenti urbanistici subordinati al Piano Urbanistico Provinciale (PUP) e in assenza di una specifica previsione urbanistica - Possibilità per i Comuni di individuare ulteriori aree idonee, con particolare riguardo alle aree compromesse, alle aree non più utilizzabili per altri scopi e alle aree acquisite al patrimonio dell'ente pubblico in esito a procedimenti repressivi di abusi edilizi.**

**Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della Provincia autonoma di Trento - Previsione che gli interventi di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza inferiore alle soglie ivi previste sono assoggettati a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).**

**Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della Provincia autonoma di Trento - Interventi di installazione libera - Previsione che ne consente l'effettuazione, previa comunicazione al Comune, senza subordinarli all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, inclusa l'autorizzazione paesaggistica - Necessaria acquisizione delle autorizzazioni previste dalle norme di settore a tutela dei beni ambientali e dei beni culturali - Applicazione della medesima disciplina anche all'installazione, nelle pertinenze delle costruzioni, di impianti solari fotovoltaici e termici a terra con capacità di generazione inferiore alle soglie previste - Installazione nei centri storici e negli insediamenti storici sparsi degli impianti solari fotovoltaici e termici in modo da minimizzarne la visibilità.**


**Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della Provincia autonoma di Trento - Modifica alla legge provinciale n. 15 del 2015 - Impianti di biogas - Prevista alimentazione con materiali e sostanze definiti dalla deliberazione della Giunta e con l'utilizzo prevalente di effluenti zootecnici prodotti dall'azienda che devono rappresentare almeno il 70 per cento del materiale che alimenta l'impianto.**

– Legge della Provincia autonoma di Trento 2 maggio 2022, n. 4 (“Misure per la promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili), e modifiche di disposizioni connesse”), artt. 1 (*recte*: 4), commi 1, 2 e 5; 5; 7, commi 1, 2 e 3; e 10.

Ricorso *ex art.* 127 della Costituzione per il Presidente del Consiglio dei ministri, (c.f. 80188230587) rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato (c.f. 80224030587) ags\_m2@mailcert.avvocaturastato.it - fax 06/96514000 presso i cui uffici è domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12;

Contro la Provincia autonoma di Trento, (c.f. 00337460224) in persona del Presidente della Giunta pro tempore;

Per la declaratoria di incostituzionalità della legge della Provincia autonoma di Trento 2 maggio 2022, n. 4 pubblicata sul N.D.R. del Trentino Alto-Adige n. 17 del 3 maggio 2022 recante «Misure per la promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili), e modifiche di disposizioni connesse», limitatamente alle disposizioni contenute negli articoli 4, commi 1, 2 e 5, 5, 7, commi 1, 2 e 3 e 10 per violazione degli articoli 4 e 8 dello Statuto Speciale di autonomia della Regione Trentino- Alto Adige, dell’art. 117, comma terzo della Costituzione e dei principi fondamentali posti dallo Stato nella materia di legislazione concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», nonché delle norme statali di recepimento di direttive europee in materia energetica, dell’art. 117, primo comma, della Costituzione, ed infine in violazione, con specifico riferimento all’art. 7, comma 1, della competenza esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio



di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *s*) della Costituzione ed ancora dell'art. 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione che assegna allo Stato la competenza esclusiva in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

La legge in questione persegue la finalità di promuovere il ricorso alla produzione di energia da fonti rinnovabili nel territorio provinciale, nonché di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 191 (recante Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) e introduce disposizioni volte «a semplificare i relativi procedimenti amministrativi e ad assicurare il loro corretto inserimento nel contesto paesaggistico» (art. 1, comma 1).

Si premette che in relazione alla materia dell'energia, lo Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige non attribuisce specifiche competenze alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Prima della modifica al titolo V della Parte seconda della Costituzione, l'art. 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977 (aggiunto dal decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica»), attribuiva alle Province autonome le funzioni esercitate dallo Stato, concernenti le attività di ricerca, produzione, stoccaggio, conservazione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia.

Con l'entrata in vigore, quindi, delle modifiche del titolo V della Parte II della Costituzione è stata devoluta alle Regioni ordinarie una competenza legislativa concorrente in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», e tale previsione, nella misura in cui conferisce una potestà più ampia di quella connessa all'autonomia statutaria delle Province autonome in materia di energia, si applica anche alle predette, in base all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 (*cf.*: Corte costituzionale sentenza n. 383 del 2005).

Ciò, non equivale tuttavia ad affermare che la competenza legislativa esclusiva *de qua* possa esercitarsi (così come per tutte le altre) senza alcun limite, rimanendo dette funzioni, comunque condizionate all'osservanza «dei limiti dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato e in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica», tra cui, per quanto di interesse, rilevano quelle derivanti, dal decreto legislativo n. 387/2003, recante «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità», dal decreto legislativo 3 novembre 2011, n. 28 («Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), dalle Linee guida di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010, nonché dal più recente decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 («Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili») che introduce importanti misure di semplificazione.


Tale necessaria premessa, si pone in linea con gli indirizzi interpretativi espressi da codesta Corte in caso di impugnazione di leggi delle Regioni ad autonomia speciale tendenti a evidenziare - ai fini della compiuta definizione dell'oggetto - il valore imprescindibile dell'indicazione delle competenze legislative assegnate dallo Statuto speciale (Corte Cost., sentenze n. 16 del 2020, n. 122 del 2018, n. 109 del 2018, n. 103 del 2017, n. 252 del 2016, n. 151 del 2015 e n. 142 del 2015).

In tale ambito previsionale, per costante giurisprudenza di codesta Corte, le Regioni sono infatti tenute a rispettare i principi fondamentali contemplati dal Legislatore statale e in buona parte racchiusi nel menzionato decreto legislativo n. 387/2003 (*ex multis* sentenze n. 11 del 2022, n. 177 del 2021 e n. 106 del 2020), costituente parametro statale interposto e, in specie dall'art. 12 (*ex multis*, sentenze n. 14/2018 e n. 177/2018).

I tratti essenziali della disciplina disegnata dal richiamato art. 12 si compendiano nell'obiettivo di razionalizzare e di semplificare le procedure autorizzative per la costruzione e per l'esercizio degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili.

Di regola, si prevede il rilascio di un'autorizzazione unica da parte della Regione o delle Province delegate da quest'ultima o, nel caso di impianti di potenza particolarmente elevata, del Ministero dello sviluppo economico.

Anche le linee guida, approvate con decreto ministeriale 10 settembre 2010, sono annoverate, per giurisprudenza costante di codesta Corte, tra i principi fondamentali della materia, vincolanti nei confronti delle Regioni in quanto «costituiscono, in settori squisitamente tecnici, il completamento della normativa primaria» (sentenza n. 86 del 2019, n. 177 del 2021 e n. 106 del 2020), costituente parametro statale interposto e, in specie, dall'art. 12.



In particolare, l'art. 12 del decreto stabilisce che, per lo svolgimento del procedimento di cui al terzo comma, devono essere approvate le linee guida in sede di Conferenza unificata le quali sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio.

In attuazione di tali linee guida, le Regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti.

Dette «Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili» sono state, infine, approvate con decreto ministeriale 10 settembre 2010.

Sebbene in linea di principio, appaiano condivisibili le dichiarate finalità di promozione e sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili e di semplificazione, per raggiungere gli obiettivi derivanti dagli impegni nazionali ed europei, l'intervento legislativo provinciale suscita perplessità nella parte in cui introduce una disciplina in materia di regimi amministrativi per la realizzazione e l'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili che si sovrappone, in parte discostandosene, da quella statale.

La legge provinciale in esame, nel disciplinare i predetti regimi autorizzativi, è riconducibile, al pari di quanto riconosciuto alle Regioni ad autonomia ordinaria, alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», rimessa alla potestà legislativa concorrente *ex art.* 117, comma 3, Cost., in cui le Regioni sono vincolate ai principi stabiliti dalla legislazione statale (sentenze n. 124, n. 168, n. 332 e n. 366 del 2010).

Secondo l'orientamento di codesta Corte in tema di energie rinnovabili (*ex plurimis*, sentenze n. 224/2012, n. 275/2012, n. 192/2011, nn. 194, 168, e 119/2010, n. 2821/2009, n. 364/2006), fondato sul criterio funzionale della individuazione degli interessi pubblici sottesi alla disciplina, le procedure autorizzative per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili integrano una normativa riconducibile alla materia di potestà legislativa concorrente della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia».

Nella predetta materia, alla Provincia autonoma di Trento si deve estendere, in virtù del richiamato art. 10, della legge costituzionale n. 3/2001, la stessa disciplina dettata dagli articoli 117 e 118 Cost. per le Regioni a statuto ordinario (sentenza n. 383/2005).

Peraltro, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 «Al fine di favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili e il conseguimento, nel rispetto del principio di leale collaborazione fra Stato e Regioni, degli obiettivi di cui all'art. 3, la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono disciplinati secondo speciali procedure amministrative semplificate, accelerate, proporzionate e adeguate, sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola applicazione».

Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza costituzionale la disciplina dei regimi abilitativi degli impianti alimentati da fonti rinnovabili deve conformarsi ai principi fondamentali ricavati dalla legislazione statale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117, comma terzo, Cost., vincolanti per le Regioni nella materia di legislazione concorrente di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (Corte Cost. Sentenze 26 marzo 2010, n. 119; 1° aprile 2010, n. 124; 15 giugno 2011, n. 192; 21 ottobre 2011, n. 275; 20 aprile 2012, n. 99) in quanto il citato regime non può che essere uniforme su tutto il territorio nazionale, pena l'ingiustificata discriminazione tra le iniziative economiche nelle diverse Regioni del Paese.


Infatti, codesta Corte ha più volte sottolineato che il quadro normativo internazionale, europeo e nazionale presenta un ampio favor per le fonti energetiche rinnovabili, rivolto all'eliminazione della dipendenza dalle fonti fossili di energia e a favorire la massima diffusione di impianti FER.

Codesta stessa Consulta ha ritenuto che alle Regioni fosse concesso dettare discipline volte alla più ampia diffusione possibile delle fonti rinnovabili. Alle stesse, infatti, è riconosciuta la facoltà di estenderne l'ambito massimo di applicazione, non potendo, viceversa, intervenire con disposizioni restrittive, impedendo che la generalità dei soggetti abilitata a ricorrervi possa beneficiarne.

Tale affermato principio si estende anche per le Regioni a statuto speciale, in quanto non verrebbe in alcun modo messa in discussione la loro competenza, di rango primario, in materia di tutela del paesaggio (Corte Cost. sentenza nn. 44/2011 e 166/2014).

D'altronde, tale filone giurisprudenziale riflette la sempre più penetrante azione del diritto europeo, il cui concreto spiegarsi all'interno di tutti gli Stati membri richiede la soddisfazione dell'esigenza di «un sistema di regole tendenzialmente uniformi (...) perseguita dalla normativa statale di attuazione».

Peraltro, il complesso normativo statale in materia è stato oggetto di un incisivo percorso di semplificazione intrapreso con il decreto-legge 16 luglio 2020 n. 763, poi ulteriormente ampliato con il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 (recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle pro-



cedure»), nonché con l'anzidetto decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sino ad arrivare ai recentissimi decreti legge 1° marzo 2022, n. 174, 21 marzo 2022, n. 215 e 17 maggio 2022, n. 506, finalizzati, per l'appunto, ad introdurre un rilevante pacchetto di misure finalizzate a velocizzare in modo significativo l'installazione delle fonti rinnovabili.

Pertanto, il Legislatore statale attraverso tale strutturato e complesso quadro normativo, ha inteso perseguire un obiettivo di accelerazione della diffusione delle installazioni di fonti di energie rinnovabili (FER) in maniera armonica ed efficace su tutto il territorio nazionale, al fine di ridurre ostacoli, normativi e non, all'aumento della componente rinnovabile e razionalizzando, e garantire, altresì, un quadro autorizzativo omogeneo e rapido che consenta lo sviluppo dei progetti in un arco temporale ben definito atto a favorire la promozione degli investimenti.

È, quindi, alla luce di tali considerazioni che occorre valutare la disciplina introdotta dalla legge provinciale in esame, al fine di verificarne la coerenza con il quadro normativo nazionale di riferimento, interpretato alla luce delle indicazioni della giurisprudenza costituzionale.

Tutto ciò premesso, dall'esame dell'articolato si individuano talune disposizioni che appaiono censurabili, in particolare;

*1) Art. 4, commi 1, 2 e 5 LP 4/22 - Violazione dell'art. 20 del decreto legislativo n. 199/2021, nonché dell'art. 117, secondo comma, lettera s) e comma terzo Cost.*

L'art. 4, della legge provinciale in oggetto disciplina l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili nelle aree idonee, stabilendo, in particolare, che siano ritenute tali le aree elencate nell'allegato B, e che in tali zone «è ammessa l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili anche in deroga agli strumenti urbanistici subordinati al PUP e in assenza di una specifica previsione urbanistica. L'installazione degli impianti avviene nel rispetto degli standard urbanistici e in modo da non limitare la destinazione d'uso della zona prevista dagli strumenti urbanistici.»

Lo stesso art. 4, prevede altresì, ai successivi commi 3, 4, 5 e 6, quanto segue: «3. Con riferimento alle aree idonee, al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata disciplinato dall'art. 3 si applicano le seguenti misure di semplificazione ed accelerazione: a) l'autorizzazione paesaggistica prevista dall'art. 64 della legge provinciale per il Governo del territorio 2015 è sostituita da un parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante il comune o la struttura provinciale competente in materia di energia provvedono comunque sulla domanda; b) i termini del procedimento sono ridotti di un terzo 4. La Giunta provinciale può definire i criteri per l'installazione, nelle aree elencate nell'allegato B, delle diverse tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili. 5. I comuni, con variante semplificata al piano regolatore generale ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge provinciale per il Governo del territorio 2015, possono individuare ulteriori aree idonee, con particolare riguardo alle aree compromesse, alle aree non più utilizzabili per altri scopi e alle aree acquisite al patrimonio dell'ente pubblico in esito a procedimenti repressivi di abusi edilizi. 6. In attuazione del piano energetico ambientale provinciale e al fine di garantire il raggiungimento della potenza complessiva individuata dai decreti attuativi previsti dall'art. 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, la Giunta provinciale quantifica la potenza complessiva fotovoltaica da installare nelle aree idonee».


La Provincia individua aprioristicamente le aree considerate «idonee», come quelle elencate nell'allegato B) e rimette, tra l'altro, ai Comuni l'individuazione di ulteriori aree idonee in maniera assolutamente discrezionali.

Gli enti locali in base all'art. 4, comma 5 LP n. 4122 rimangono infatti liberi di qualificare come aree idonee quelle ulteriori individuate con le seguenti formule del tutto generiche, come «compromesse», «non più utilizzabili per altri scopi», od ancora «acquisite al patrimonio dell'ente pubblico in esito a procedimenti repressivi di abusi edilizi».

Proprio l'impiego delle formule richiamate dimostra da un lato che le aree idonee individuate dai comuni possono essere del tutto estranee alle categorie generali indicate nell'allegato B) della LP n. 4/2022 e dall'altro la violazione dei criteri di «tutela del patrimonio culturale e del paesaggio delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici» posti dal menzionato art. 20 decreto legislativo n. 199/2021 a presidio della disciplina di settore.

Ne risulta in modo evidente il contrasto con la normativa statale di riferimento, volta invece ad introdurre un'apposita disciplina per l'individuazione di siffatte aree, con il coinvolgimento anzitutto dei Ministeri di riferimento (MITE, MIC e MIPAAF) per la definizione dei criteri mediante apposito decreto interministeriale, che poi deve essere suggellato dall'intesa in sede di Conferenza di servizi unificata, nel cui rispetto deve essere assicurato lo svolgimento del processo programmatico assegnato alle Regioni e Province autonome.

Pertanto, la norma provinciale che qui si contesta nella parte in cui appare volta a disciplinare le modalità di individuazione delle aree idonee da parte delle Regioni in difformità dalla richiamata procedura che è invece posta a garanzia del pieno coinvolgimento di tutti gli enti competenti, e laddove attribuisce agli enti locali di una funzione ad essi non delegabile, si pone in contrasto con la disciplina nazionale in materia e, in particolare, con l'art. 20 del decreto legislativo n. 199/2021, dalla cui lettura risulta desumibile la chiara volontà legislativa di pervenire all'adozione di cri-



teri omogenei ed uniformi su tutto il territorio per la localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, al fine precipuo di scongiurare applicazioni difformi a livello locale, implicanti, medio tempore, potenziali effetti distorsivi.

2) *Art. 5 LP 4/22 - Violazione dell'art. 6 del decreto legislativo n. 28/2011, nonché dell'art. 117, secondo comma, lettera s) e comma terzo Cost.*

L'art. 5 recante un'apposita disciplina in tema di «Procedura abilitativa semplificata», stabilisce che «gli interventi di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza inferiore alle soglie della tabella A del decreto legislativo n. 387 del 2003 e dell'allegato A sono assoggettati a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), nell'ambito della procedura abilitativa semplificata disciplinata dal presente articolo». Viene altresì disciplinato il relativo iter procedurale, prevedendosi che la SCIA sia accompagnata dalla relazione e dagli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete tecnica e che venga presentata al Comune almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori.

Laddove, poi, l'ente locale accerta la mancanza dei requisiti, vieta l'inizio dei lavori, altrimenti l'attività è da ritenersi assentita.

Per gli aspetti non disciplinati dall'articolo in rassegna, si prevede, infine, il rinvio all'art. 86 della l.p. del 2015.

La scelta del Legislatore provinciale di assoggettare tale tipologia di interventi al meccanismo di carattere generale della SCIA, in difformità da quanto previsto dal quadro normativo nazionale che, con particolare riguardo al settore degli impianti FER, detta invece una disciplina che si connota per i suoi caratteri di specialità, risulta illegittima.

In particolare, per questa tipologia di interventi si richiama l'art. 6 del decreto legislativo n. 28 del 2011 che prevede l'applicazione di una procedura autorizzativa semplificata (PAS).

I due istituti, PAS e SCIA costituiscono titoli abilitativi diversi e sono caratterizzati da un regime giuridico differente.

A tale proposito è utile evidenziare che nella disciplina previgente al decreto legislativo n. 28/2011, anche in materia di impianti FER si prevedeva il regime della SCIA (che era subentrata alla *DIA*).


Successivamente, a seguito dell'entrata in vigore della disciplina di cui al citato decreto legislativo n. 28 del 2011, il Legislatore nazionale ha inteso introdurre un'apposita e peculiare procedura speciale volta a promuovere la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, con la conseguenza che la scelta di prevedere la SCIA in relazione a fattispecie ormai sottoposte a PAS non appare aderente al dato normativo nazionale e ai principi fondamentali ivi dettati.

L'art. 5 L.P. n. 4/22, disattendendo la disciplina nazionale sopra richiamata, viola manifestamente l'art. 117, secondo comma, lettera s) Cost in quanto espone a rischio i valori della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato per la semplice ragione che mentre la SCIA viene presentata contestualmente all'inizio dei lavori, la PAS deve essere presentata trenta giorni prima dell'avvio del cantiere dando così modo all'ente locale di intervenire per scongiurare il pregiudizio ai valori sopra indicati e dunque prima dell'inizio dei lavori.

La medesima disposizione regionale contrasta inoltre con l'art. 117 comma terzo in quanto si discosta pericolosamente dal modello procedurale indicato nell'art. 6 del decreto legislativo n. 28/2011, che rappresenta un principio fondamentale della materia, con l'introduzione di una disciplina disarmonica rispetto a quella prevista nel resto del territorio nazionale.

3) *Art. 7, commi 1, 2 e 3 L.P. n. 4122 - Violazione degli articoli 4 e 8, comma 1, n. 5) e 6), dello Statuto speciale, nonché dell'art. 117, secondo comma, lettere s) e m), della Costituzione, rispetto ai quali costituiscono norme interposte gli articoli 136, 146, 149 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come attuati mediante il decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017, nonché l'art. 7-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011.*

3.1 L'art. 7 in tema di interventi in edilizia libera, stabilisce: «1. L'installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sulle coperture delle costruzioni esistenti e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nelle predette costruzioni possono essere liberamente effettuate, previa comunicazione al comune, e non sono subordinate all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, inclusa l'autorizzazione paesaggistica. Restano fermi l'acquisizione delle autorizzazioni previste dalle norme di settore a tutela dei beni ambientali e dei beni culturali e il rispetto delle norme sulla sicurezza, antisismiche, igienico-sanitarie e di tutela del pericolo idrogeologico. 2. Il comma 1 si applica anche all'installazione, nelle pertinenze delle costruzioni, di impianti solari fotovoltaici e termici a terra con capacità di generazione inferiore alle soglie previste dall'art. 3, comma 1, per l'applicazione dell'autorizzazione integrata. 3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nei centri storici e negli insediamenti storici sparsi gli impianti solari fotovoltaici e termici




devono essere installati in modo da minimizzarne la visibilità, con inclinazione identica o coerente rispetto alla copertura nel caso di tetti a falda in aderenza o integrati, e possono essere installati a terra nelle pertinenze delle costruzioni solo in caso di insufficienza o inidoneità della copertura della costruzione medesima. 5 Sono interventi liberi ai sensi dell'art. 78, comma 3, della legge provinciale per il Governo del territorio 2015 e possono essere realizzati previa comunicazione al comune gli interventi di cui ai commi 1 e 2 e gli interventi elencati nell'allegato D, nonché le modifiche di impianti esistenti, o di progetti autorizzati e non ancora realizzati, che rientrano entro i limiti previsti per le variazioni in corso d'opera di cui all'art. 92, comma 3, lettera b), della legge provinciale per il Governo del territorio 2015. Si applica l'art. 3 se le modifiche previste da questo comma comportano il superamento delle soglie di potenza della tabella A del decreto legislativo n. 387 del 2003 e dell'allegato A».

Anche la richiamata disposizione, con cui la Provincia individua le categorie di intervento realizzabili in edilizia libera, risulta contrastante con la normativa statale, necessitando di specifico coordinamento con quanto statuito in relazione ai medesimi interventi, previsti dall'art. 7-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011, che così dispone: «Fermo restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, l'installazione, con qualunque modalità, anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi compresi strutture, manufatti ed edifici già esistenti all'interno dei comprensori sciistici, e la realizzazione delle opere funzionate alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti, sono considerate interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti installati in aree o immobili di cui all'art. 136, comma 1, lettere b) e c), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del medesimo codice. In presenza dei vincoli di cui al primo periodo, la realizzazione degli interventi ivi indicati è consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell'installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale» (come sostituito, da ultimo, dall'art. 9, comma 1, decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34).

In particolare, per quel che riguarda il comma 1 dell'art. 7 LP n. 4122 in argomento, nonché il collegato comma 2, si evidenzia che l'art. 9, comma 1 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, sostituendo il comma 5 dell'art. 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha stabilito che l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra, diversi dagli edifici, è considerata intervento di «manutenzione ordinaria» non subordinato «all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli impianti installati in aree o immobili di cui all'art. 136, comma 1, lettere b) e c), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del medesimo codice. In presenza dei vincoli di cui al primo periodo, la realizzazione degli interventi ivi indicati è consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell'installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale».

La norma provinciale, come formulata, esorbita dall'ambito delle competenze riconosciute alla Provincia autonoma nella misura in cui, mediante l'inclusione dell'autorizzazione paesaggistica tra gli atti di assenso non necessari per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici, introduce fattispecie di esonero dal predetto titolo non contemplate dal Legislatore nazionale, neanche a seguito delle recenti modifiche intervenute in materia di semplificazione delle procedure per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

In tal senso, giova rammentare che, in base all'art. 8 del relativo Statuto speciale, la Provincia ha potestà legislativa in materia di «urbanistica e piani regolatori» (n. 5), nonché in materia di «tutela del paesaggio» (n. 6). Tuttavia, tale potestà deve essere esercitata — come pure richiamato dal medesimo art. 8 — nel rispetto dei limiti indicati all'art. 4



dello Statuto, ossia «In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali [...] nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica».

Tali competenze sono esercitate dalla Provincia autonoma con proprie leggi, tra le quali, in particolare, si segnalano: (i) la legge provinciale n. 1 del 2008 (anche denominata «legge urbanistica», ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *d*), delle Norme di attuazione al Piano urbanistico provinciale, c.d. «PUP», di cui all'allegato B della legge provinciale n. 5 del 2008); (ii) la legge provinciale n. 5 del 2008, la quale ha previsto specifiche disposizioni relativamente alla carta del paesaggio e alla carta delle tutele paesistiche; (iii) la legge provinciale n. 15 del 2015, che detta disposizioni per il Governo e la valorizzazione del territorio provinciale («Legge provinciale per il Governo del territorio»).

L'art. 10, della legge provinciale n. 5 del 2008, in particolare, nel prevedere lo strumento procedurale della «Carta delle tutele paesistiche» individua anche, tra gli altri, i «beni ambientali» sottoposti a tutela secondo il PUP e identificati, ai sensi del successivo art. 12, in «1. 1 manufatti e siti di particolare pregio paesaggistico e ambientale individuati ai sensi della legge urbanistica» che «sono compresi negli elenchi contenuti nell'allegato D e schematicamente indicati nella Carta delle tutele paesistiche. Per l'esatta individuazione catastale si fa riferimento ai provvedimenti di individuazione adottati dalla Giunta provinciale. 2. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, può aggiornare e integrare i beni ambientali sulla base di studi e approfondimenti ulteriori, con le procedure stabilite dalla legge urbanistica.»

La potestà della Provincia in tale ambito è ribadita dalle previsioni della legge provinciale n. 15 del 2015 e, in particolare, dall'art. 4, comma 1, lettera *a*), ai sensi del quale spettano alla medesima le attribuzioni in materia di «pianificazione provinciale, anche con valenza paesaggistica, relativa all'intero territorio provinciale», benché secondo le modalità ed entro i limiti indicati, tra gli altri, all'art. 21 della medesima legge provinciale n. 15 del 2015, rubricato «Obiettivi, contenuto e struttura del PUP».

L'art. 21 della legge provinciale n. 15 del 2015, al comma 1, dispone che «Il PUP è lo strumento unitario di Governo e di pianificazione del territorio provinciale, che definisce le strategie, le direttive e le prescrizioni da seguire per il Governo e le trasformazioni territoriali. Il PUP costituisce il quadro di riferimento per l'approvazione degli altri strumenti di pianificazione del territorio e assicura il raccordo con gli strumenti di programmazione socio-economica».


Il medesimo art. 21, inoltre, al comma 2, statuisce che «Il PUP ha valenza di piano paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).».

Inoltre, ai sensi del comma 4, lettera *c*), del citato art. 21, il PUP contiene, tra le altre, «l'individuazione e la disciplina delle aree di tutela ambientale e l'individuazione dei beni ambientali sottoposti a tutela con le modalità indicate nel titolo III».

Al riguardo, si evidenzia che il Capo I del titolo III della legge provinciale n. 15 del 2015 individua gli interventi assoggettati ad autorizzazione paesaggistica, gli organi competenti al rilascio della medesima e i relativi profili procedurali.

Le diverse categorie di interventi soggetti a tale disciplina sono individuate all'art. 64, il quale, in particolare, al comma 2, lettera *d*), menziona anche quelli che interessano «i beni ambientali di cui all'art. 65», ossia i beni ambientali, così come definiti all'art. 12 della legge provinciale n. 5 del 2008, individuati dalla Giunta provinciale, sentita la Commissione per la Pianificazione territoriale e il paesaggio delle Comunità di Valle (CPC) competente per territorio, tra «*a*) i beni immobili, anche non compresi nelle aree di tutela ambientale individuate dal PUP, che rivestono cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità ecologica o formano punti di vista o di belvedere; *b*) gli alberi monumentali perché appartengono a specie rare o hanno una forma particolare o un peculiare pregio paesaggistico o rappresentano una testimonianza o un simbolo della storia, della tradizione o della cultura locale, e gli alberi monumentali riconosciuti come beni ambientali tra quelli censiti ai sensi dell'art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani); *c*) le opere d'infrastrutturazione del territorio, le aree terrazzate e i manufatti, anche non soggetti alle norme per la tutela delle cose d'interesse storico o artistico, che si distinguono, singolarmente o nel loro insieme, per il loro peculiare interesse architettonico.» (art. 65, comma 1, della legge provinciale n. 15 del 2015).

Tanto premesso, la Provincia intende ricondurre la coerenza della previsione di cui al comma 1, dell'art. 7, della legge provinciale in oggetto al fatto che l'esenzione dall'autorizzazione paesaggistica prevista dal predetto articolo sarebbe coerente con il nuovo art. 7-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011 come sostituito dall'art. 9, comma 1, del d.l. 1º marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e che, coerentemente con la richiamata disposizione statale, la norma provinciale prevederebbe l'esenzione dall'autorizzazione paesaggistica e dalle altre autorizzazioni ad eccezione di quelle previste dalle norme di settore a tutela dei beni ambientali e dei beni culturali, evidenziando che quest'ultima specificazione sarebbe volta ad assicurare che, anche con riguardo



agli interventi oggetto delle semplificazioni previste dall'articolo, siano comunque acquisite le autorizzazioni previste per i beni che sono riconosciuti di particolare rilievo culturale o paesaggistico e quindi destinatari di misure specifiche di tutela secondo quanto previsto dal Codice dei beni culturali.

La norma provinciale ha però, al contrario, l'effetto di escludere, in via generalizzata, il procedimento di valutazione dell'interesse paesaggistico, sottoponendo a specifiche forme di tutela previste dalla Provincia soltanto i beni paesaggistici individuati tra i beni ambientali, di cui all'art. 65, comma 1, della legge provinciale n. 15 del 2015, i quali non esauriscono tutte le categorie di cui all'art. 134 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

L'impostazione provinciale, del resto, mostra un'evidente aporia interna laddove, (i) da un lato, esclude in via generalizzata la subordinazione degli interventi in questione al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, anche nei casi in cui il Legislatore statale prevede tale forma di tutela; (ii) dall'altro, pur intendendo fare salva l'acquisizione delle «autorizzazioni previste dalle norme di settore» — peraltro, in evidente contraddizione con quanto statuito al primo periodo della disposizione — limita l'operatività della previsione ai soli «beni ambientali», individuati nei termini di cui alla legislazione provinciale sopra richiamata (art. 12 della legge provinciale n. 5 del 2008; art. 65 della legge provinciale n. 15 del 2015).

La normativa in esame presenta, inoltre, rilevanti difformità rispetto alla disciplina statale in materia di installazione di produzione di energia da fonti rinnovabili e, in particolare, di impianti solari fotovoltaici e termici.

In proposito, si ricorda che il Legislatore nazionale ha introdotto, di recente, una serie di misure di semplificazione in materia, tra le quali rientrano anche: (i) le previsioni introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017 e, più in particolare, quelle di cui agli articoli 2 e 3, del medesimo decreto, che rinviano alle disposizioni contenute ai relativi allegati A e B; (ii) le ulteriori disposizioni in materia di «Semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e piccoli impianti a fonti rinnovabili» introdotte dall'art. 7-*bis*, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011, come sostituito dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

Al riguardo, con riferimento all'installazione e realizzazione di impianti solari fotovoltaici e termici, per determinate categorie di interventi incidenti su coperture e su strutture, manufatti ed edifici, anche già esistenti — tra i quali quelli di cui ai citati Allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017 e, rispettivamente, ai punti A.6 e B.8 — il Legislatore nazionale ha previsto l'applicazione di procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, secondo quanto previsto dall'art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017.

A tali previsioni si aggiungono, inoltre, quelle relative ai casi in cui, a scopo di ulteriore semplificazione dei procedimenti, la disciplina nazionale ha previsto l'esonero dall'autorizzazione paesaggistica per interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici e termici nelle medesime circostanze, come nei casi previsti dall'art. 7-*bis*, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011.

L'art. 7-*bis*, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011, in particolare, prevede che tali interventi non siano sottoposti ad autorizzazione paesaggistica qualora essi avvengano su edifici, su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, strutture e manufatti già esistenti all'interno dei comprensori sciistici oppure laddove essi interessino la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici, strutture e manufatti e relative pertinenze agli interventi appena richiamati si aggiungono, inoltre, la realizzazione di opere funzionali ai potenziamenti o adeguamenti della rete, esterne alle aree dei medesimi strutture edifici e manufatti.

La medesima disciplina, recante l'esonero dall'autorizzazione paesaggistica, si applica anche ai «complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici» di cui all'art. 136, comma 1, lettera *c*), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai soli fini dell'installazione di pannelli integrati nelle coperture, non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale.

Restano, in ogni caso, sottoposti ad autorizzazione paesaggistica gli impianti installati in aree o immobili quali ville, giardini, parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza (art. 136, comma 1, lettera *b*), del Codice), nonché quelli installati sui beni paesaggistici di cui all'art. 136, comma I, lettera *c*), in mancanza delle condizioni sopra indicate (ossia, laddove i pannelli non siano integrati nelle coperture oppure siano visibili dagli spazi pubblici esterni o da punti di vista panoramici oppure in presenza di coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale).

Come sopra illustrato, a fronte del quadro ora tratteggiato della disciplina statale, la legge provinciale in esame esclude in ogni ipotesi l'autorizzazione paesaggistica, e quindi rende il predetto titolo non necessario anche nei casi in cui dovrebbe essere acquisito (con procedura ordinaria o semplificata) i base alla normativa nazionale.



Il contrasto della normativa provinciale rispetto a quella statale non viene meno per effetto della previsione del comma 3 dell'art. 7 L.P. n. 4/22, ove si prevede che «Fermo restando quanto previsto dai commi I e 2, nei centri storici e negli insediamenti storici sparsi gli impianti solari fotovoltaici e termici devono essere installati in modo da minimizzarne la visibilità, con inclinazione identica o coerente rispetto alla copertura nel caso di tetti a falda in aderenza o integrati, e possono essere installati a terra nelle pertinenze delle costruzioni solo in caso di insufficienza o inidoneità della copertura della costruzione medesima.».

Detta previsione indica infatti meri criteri, peraltro elastici, per la collocazione degli impianti ed in ogni caso, l'autorizzazione paesaggistica non viene comunque richiesta anche nel caso di impianti non integrati e visibili su immobili di cui all'art. 136, comma 1, lettera c), del Codice, o anche su immobili caratterizzati da coperture tradizionali, per i quali il titolo sarebbe necessario in base alla disciplina statale.

Inoltre, come pure detto, per gli immobili di cui alla lettera b) la disciplina statale richiede sempre necessariamente il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, proprio al fine di verificare che l'impatto dell'installazione dell'impianto sia effettivamente minimizzato e compatibile con gli specifici profili di pregio del bene.

Tanto premesso, benché sia espressamente riservata alla competenza legislativa primaria della Provincia la «tutela del paesaggio», si evidenzia che tale potestà deve essere esercitata nel rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociale, tra le quali la costante giurisprudenza di codesta Corte annovera l'individuazione delle fattispecie nella quali è necessario il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, dettate dallo Stato nell'esercizio della potestà di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

Inoltre, secondo quanto pure chiarito da codesto Giudice, la potestà della Provincia non opera per quanto concerne i profili di carattere procedurale, ossia quali debbano essere le regole che disciplinano l'attività amministrativa — quindi, anche i procedimenti amministrativi in genere in quanto riconosciuti come riconducibili alla materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni», di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e, pertanto, materia attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

La riconducibilità della disciplina nazionale che ha semplificato e, in alcuni casi, escluso l'autorizzazione paesaggistica per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sulle coperture degli edifici ai livelli essenziali delle prestazioni è desumibile dall'oggettiva necessità di dettare regole uniformi e valide in ogni contesto geografico della Repubblica.


Del resto, come più volte affermato da codesta Corte, «l'esigenza comune che caratterizza questo tipo di attività procedurale è quella di impedire che le funzioni amministrative risultino inutilmente gravose per i soggetti amministrati ed è volta a semplificare le procedure, evitando duplicazioni in un'ottica di bilanciamento tra l'interesse generale e l'interesse particolare all'esplicazione dell'attività».

Nello stesso senso, fin dalla sentenza n. 282 del 2002, codesto Giudice ha sottolineato che «alla base dei livelli essenziali vi è l'esigenza, che giustifica la competenza esclusiva statale, di «porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle» (nello stesso senso, tra le molte, anche Corte costituzionale, sentenza n. 322 del 2009).

Si evidenzia, inoltre, che secondo l'insegnamento di codesta Corte, la procedura di autorizzazione paesaggistica disciplinata dalla normativa statale, in via generale, ai sensi dell'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, fatte salve le deroghe introdotte dai regimi semplificatori stabiliti con legge nazionale, non è derogabile da parte delle province autonome in quanto rientrante tra le norme di grande riforma economico sociale di cui allo Statuto speciale, essendo volta a stabilire proprio se un determinato intervento abbia o meno un impatto paesaggistico significativo (Corte cost. n. 189 del 2016) e «[i]l principio di prevalenza della tutela paesaggistica deve essere declinato nel senso che al legislatore regionale è impedito [...] adottare normative che derogano o contrastino con norme di tutela paesaggistica che pongono obblighi o divieti, ossia con previsioni di tutela in senso stretto» (sentenza n. 74 del 2021; nello stesso senso, anche sentenze n. 101, n. 54 e n. 29 del 2021).

Il Legislatore provinciale altera pertanto in modo sostanziale la *ratio* sottesa agli interventi di semplificazione introdotti dal Legislatore nazionale, allo scopo di consentire l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, senza autorizzazione paesaggistica, anche nei casi in cui il predetto titolo — per i particolari profili di pregio del bene paesaggistico e/o per le caratteristiche dell'intervento — è richiesto dalla disciplina statale.

Da ciò discende la violazione degli articoli 4 e 8, comma 1, n. 5) e 6), dello Statuto speciale, nonché dell'art. 117, secondo comma, lettere s) e m), della Costituzione, rispetto ai quali costituiscono norme interposte gli articoli 136, 146, 149 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come attuati mediante il decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017, nonché l'art. 7-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011.



3.2 Analoghe considerazioni possono svolgersi in merito all'art. 7, comma 2, il quale dispone che «Il comma 1 si applica anche all'installazione, nelle pertinenze delle costruzioni, di impianti solari fotovoltaici e termici a terra con capacità di generazione inferiore alle soglie previste dall'art. 3, comma 1, per l'applicazione dell'autorizzazione integrata.».

La suddetta disposizione estende, infatti, l'esonero dall'autorizzazione paesaggistica, previsto al comma 1, ad ulteriori fattispecie, diversamente disciplinate dal legislatore statale, nei termini sopra richiamati e, in particolare, dagli articoli 6 e 6-bis del decreto legislativo n. 28 del 2011, come da ultimo modificati dal decreto-legge n. 76 del 2020, dal decreto-legge n. 17 del 2022 e dal decreto-legge n. 21 del 2022, i quali recano la disciplina degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili non soggetti all'autorizzazione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 387 del 2003.

Al riguardo, è sufficiente rilevare che per gli interventi soggetti alla procedura semplificata di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 28 del 2011 l'autorizzazione paesaggistica è sempre indefettibile, in presenza di vincoli.

Conseguentemente anche questa disposizione normativa appare costituzionalmente illegittima, per violazione degli articoli 4 e 8, comma 1, n. 5) e 6), dello Statuto speciale, nonché dell'art. 117, secondo comma, lettere s) e m), della Costituzione, rispetto ai quali costituiscono norme interposte gli articoli 136, 142, 146, 149 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come attuati mediante il decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017, nonché gli articoli 6 e 6-bis, del decreto legislativo n. 28 del 2011.

4) *Art.10 LP n. 4/22 — Violazione degli articoli 5 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 387/2003, 8-bis 24 e 26 del decreto legislativo n. 28/2011, 11 e 14 del decreto legislativo n. 199/2021, nonché dall'art. 117, secondo comma lett. s) Cost.*

L'art. 10 della legge provinciale in esame, modifica il secondo comma, dell'art. 114, della l.p. n. 15 del 2015, stabilendo che gli impianti di biogas devono essere alimentati con materiali e sostanze definiti con delibera della Giunta, chiamata ad individuare «la tipologia e il territorio di provenienza dei materiali e delle sostanze che alimentano l'impianto», e con l'utilizzo prevalente di effluenti zootecnici prodotti dall'azienda, che devono rappresentare almeno il settanta per cento del combustibile.

A livello nazionale, gli impianti di biogas sono disciplinati, da diverse norme contenute nel già citato decreto legislativo n. 387/2003 (artt. 5 e 12), nel decreto legislativo n. 28/2011 (articoli 8-bis e 24-26) nonché nel decreto legislativo n. 199/2021 (articoli 11 e 14).


Gli stessi impianti sono, inoltre, interessati da alcuni incentivi a tariffa, regolamentati da appositi decreti ministeriali.

La disposizione provinciale censurata introduce, per il funzionamento di tali impianti, requisiti che non trovano alcun riscontro nella normativa statale, la cui previsione — peraltro rimessa a delibera della Giunta Provinciale — potrebbe limitare gli investimenti sul biogas ed essere in controtendenza con la finalità di promozione delle energie rinnovabili seguita dal Legislatore nazionale.

Pertanto, anche tale disposizione appare di dubbia compatibilità con il paradigma normativo statale interposto di riferimento.

*P. Q. M.*

*Voglia codesta ecc.ma Corte dichiarare l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, commi 1, 2 e 5, 5, 7, commi 1, 2 e 3 e 10 della legge della Provincia autonoma di Trento 2 maggio 2022, n. 4 pubblicata sul B.U.R. del Trentino Alto-Adige n. 17 del 3 maggio 2022 recante «Misure per la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), e modifiche di disposizioni connesse», per violazione degli articoli 4 e 8 dello Statuto Speciale di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige, dell'art. 117, comma terzo della Costituzione e dei principi fondamentali posti dallo Stato nella materia di legislazione concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», nonché delle norme statali di recepimento di direttive europee in materia energetica, dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, ed infine in violazione, con specifico riferimento all'art. 7, comma 1, della competenza esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione ed ancora dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione che assegna allo Stato la competenza esclusiva in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.*



Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:

1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri 22 giugno 2022;
2. copia della legge provinciale impugnata;
3. rapporto del Dipartimento degli affari regionali.

Roma, 27 giugno 2022

*L'Avvocato dello Stato: AIELLO*

22C00132

N. 81

*Ordinanza del 30 marzo 2022 del Tribunale di Siena nel procedimento civile  
promosso da Banca Monte dei Paschi di Siena contro De Santi Leonardo*

**Processo civile - Competenza e giurisdizione - Procedimenti cautelari - Competenza in corso di causa - Proposizione della domanda cautelare al giudice della causa pendente per il merito - Denunciato effetto, nella sussistenza e per effetto di litispendenza, continenza o concessione, della revoca del provvedimento cautelare, conseguente a incompetenza del giudice ancorché successivamente adito che abbia pronunciato decreto cautelare ex art. 669-sexies, comma secondo, parte prima, cod. proc. civ., in forza di propria competenza territoriale sull'oggetto della domanda cui la cautela è strumentale.**

– Codice di procedura civile, art. 669-quater.

## TRIBUNALE DI SIENA

### SEZIONE LAVORO

Il Tribunale di Siena, in funzione di giudice del lavoro;

sciogliendo la riserva assunta all'udienza 9 marzo 2022;

nella causa iscritta al n. 21/2022 rgl promossa dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. contro Leonardo De Santi, ex articoli 669-bis ss., 700 cpc a mezzo ricorso depositato il 17 gennaio 2022, ore 15,33, contenente le seguenti conclusioni (pp. 41-42):

«nell'attesa della proponenda domanda nel giudizio a cognizione piena — con la quale chiederà l'accertamento della violazione, da parte del sig. Leonardo De Santi, del patto di non concorrenza stipulato il 26 giugno 2019 e, conseguentemente, l'inibitoria definitiva di tutti i comportamenti sopra descritti, posti in essere dalla parte convenuta in contrasto con il patto *de quo*, e la condanna della stessa al pagamento della penale pattuita, oltre interessi, rivalutazione ed al risarcimento del maggior danno nel frattempo verificatosi — l'ill.mo Tribunale adito, *contrariis rejectis*, voglia:

a) Accertare la violazione, da parte del sig. Leonardo De Santi, del patto di non concorrenza stipulato il 26 giugno 2019, previa declaratoria di validità/efficacia dello stesso;

b) In via cautelare: conseguentemente alla statuizione sub a), ravvisati i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, come sopra illustrati, e ritenuto che vi sia fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile — con decreto ed inaudita altera parte, alla luce della necessità di inibire *ad horas* lo svolgimento dell'attività illecita, essendo anche il tempo necessario per la convocazione delle parti incompatibile con le esigenze di tutela effettiva dell'interesse della Banca, in presenza del concreto ed imminente pericolo che l'attività vietata dal patto sia portata a compimento con la realizzazione di disinvestimenti della clientela già seguita dal sig. De Santi in costanza di rapporto, ovvero, in subordine, con ordinanza ed all'esito della comparizione delle parti — inibire al sig. Leonardo De Santi lo svolgimento e la prosecuzione dell'attività concorrenziale illegittima e contrattualmente vietata, ordinandogli, in particolare, di cessare di svolgere attività di acquisizione diretta o indiretta per conto proprio o di terzi, di clienti da lei precedentemente acquisiti o gestiti in attività riconducibile a quella svolta alle dipendenze della Banca ed ancora inibendole di prestare



la sua opera nei settori della Gestione Patrimoniale, delle Assicurazioni, delle Banche e delle Sim di gestione ovvero intrinsecamente ordinate e funzionali alla intermediazione finanziaria nonché nei settori della gestione di portafogli finanziari di clientela anche istituzionale, della intermediazione finanziaria, o comunque in attività in concorrenza con la Banca ricorrente in favore di qualsivoglia terzo e, in particolare, di Banca Generali S.p.a. o di altra società collegata e/o controllata a quest'ultima; ed in ogni caso, di contattare o comunque intrattenere rapporti professionali, a qualsiasi titolo, con la clientela della ricorrente, ovvero, e comunque, di svolgere qualsiasi attività vietata dal patto di non concorrenza sottoscritto dalle parti in data 26 giugno 2019, nell'ambito territoriale di vigenza del patto (Regione Toscana e provincie "fuori Regione" entro il raggio di 250 Km) e sino alla naturale scadenza (7 gennaio 2023) dello stesso, o sino alla diversa data ritenuta di giustizia;

c) Con condanna alla refusione delle spese di lite».

Il giudice accoglieva la domanda cautelare con decreto del 19 gennaio 2022 «ordina(ndo) a Leonardo De Santi di astenersi immediatamente dalla violazione del patto di non concorrenza in atto alla data delle dimissioni, in pregiudizio della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. secondo qualsiasi modalità, e in particolare di cessare di svolgere attività di acquisizione diretta o indiretta per conto proprio o di terzi di clienti dallo stesso precedentemente acquisiti o gestiti in attività riconducibile a quella svolta alle dipendenze della Banca», fissando *ex art. 669-sexies* comma 2 cpc, per la conferma, modifica o revoca del decreto l'udienza del 18 febbraio 2022, ore 11,30 (con termine per notificazione al 26 gennaio 2022 e invito a costituzione entro l'11 febbraio 2022).

Costituitosi nella fase di controllo della cautela, il lavoratore convenuto, Leonardo De Santi, assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, Gestore *Private Banking*, dimessosi con procedura telematica il 5 gennaio 2022, con decorrenza dal 7 gennaio 2022 (doc. 7 ric.), eccepiva pregiudizialmente l'incompetenza del Tribunale di Siena, in favore del Tribunale di Lucca, chiedendo la revoca del provvedimento cautelare subito.

Infatti, il 7 gennaio 2022 stesso, data di decorrenza delle dimissioni, il lavoratore aveva esercitato azione giudiziale, davanti al Tribunale di Lucca, nel merito *ex art. 414 cpc* chiedendo in ambito di cognizione ordinaria:

«voglia il Tribunale accertare che il sig. De Santi non sta svolgendo attività concorrenziale illegittima e/o contrattualmente vietata dal patto di non concorrenza e, per l'effetto, dichiarare che non è dovuto l'importo previsto dalla clausola penale né alcun riconoscimento economico titolato dallo svolgimento di attività interdetta dal patto di non concorrenza;

voglia il Tribunale accertare che il sig. De Santi non sta svolgendo attività concorrenziale illegittima e/o contrattualmente vietata dal patto di non concorrenza sul territorio determinato dal patto di non concorrenza e, per l'effetto, dichiarare che non è dovuto l'importo previsto dalla clausola penale né alcun riconoscimento economico titolato dallo svolgimento di attività interdetta dal patto di non concorrenza su territorio interdetto dal medesimo patto;


voglia il Tribunale accertare la nullità, annullabilità e/o comunque inefficacia del patto di non concorrenza per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare che non è dovuto l'importo previsto dalla clausola penale né alcun riconoscimento economico titolata dal pnc; in via subordinata voglia il Tribunale ridurre l'importo derivante dalla clausola penale alla somma di euro 30 mila o alla diversa, comunque inferiore a quella indicata nel patto di non concorrenza, ritenuta di Giustizia nonché ridurre il periodo di efficacia del patto di non concorrenza a tre mesi o alla diversa misura ritenuta di Giustizia nonché ridurre l'estensione dell'efficacia del predetto patto alla sola Provincia di Lucca».

Il ricorso predetto, cui veniva assegnato numero di ruolo generale n. 15/2022, veniva notificato alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. il 17 gennaio 2022 alle ore 14,45 (doc. 1 conv.).

L'eccezione di incompetenza del Tribunale di Siena, in funzione di giudice del lavoro adito in via di urgenza dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., si fonda sull'enunciato normativo dell'art. 669-*quater* cpc («competenza in corso di causa») che impone («deve») la proposizione della domanda cautelare al giudice «della causa pendente per il merito».

Il giudizio — attualmente, *ex art. 669-sexies*, comma 2, in perdurante fase di controllo di legittimità della cautela concessa in via di urgenza in assenza di contraddittorio, non essendosi esaurito pertanto il potere-dovere del giudice in materia cautelare — non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità che veniamo proponendo sulla disposizione di legge dell'art. 669-*quater* cpc necessariamente da applicare, questione che riveste pertanto speciale natura pregiudiziale.

La specularità contrapposta, alternativa, degli oggetti in comparazione — da un lato, l'azione di cognizione ordinaria preannunciata dalla domanda cautelare della Banca (accertamento della violazione del patto di non concorrenza stipulato con il promotore) e dall'altro, l'azione di cognizione ordinaria esercitata dal lavoratore (accertamento della illiceità del patto di non concorrenza e accertamento del mancato inadempimento allo stesso) — ha indotto il «diritto



vivente» ad affermare in questo caso l'incompetenza del giudice successivamente adito in via cautelare (Siena nel caso attuale) in favore del giudice preventivamente adito in sede di cognizione ordinaria (nel caso attuale Lucca), generalmente attingendo all'istituto della continenza, talora alla litispendenza, come alla connessione.

Numerosissimi i precedenti in tal senso. Solo ad es. Tribunale Milano, ordinanza 17 novembre 2021 (in causa 2021/n. 7502), a sua volta richiamantesi alle pregresse ordinanze del 4 marzo 2021 in causa 2021/n. 882; del 5 luglio 2021 in causa 2021/n. 5136; del 28 settembre 2021 in causa 2021/n. 6937; del 23 novembre 2021 in causa 2021/n. 7987, quindi del 20 gennaio 2022; Tribunale Bergamo, in composizione collegiale, ordinanza 29 aprile 2021; Tribunale Roma ordinanza 21 febbraio 2017, in causa 2017/n. 185; ancora, ordinanza 4 aprile 2018; ordinanza 22 luglio 2018, in causa 2018/n. 12219; 29 dicembre 2020; Tribunale Parma, ordinanza 20 aprile 2018, cron. 985; Tribunale Reggio-Emilia, in composizione collegiale, ordinanza 23 aprile 2020, in causa 2020/n. 104; Tribunale Genova, ordinanza 8 maggio 2020, in causa 2020/n. 721 e altri casi ancora, quali, ordinanza 17 marzo 2022, cron. 561/2022 in causa n. 626/2021 rd dello stesso Tribunale di Siena, in sede collegiale *ex art.* 669-*terdecies* cpc.

Appare delineata nettamente una comune opinione, nel panorama della giurisprudenza di merito, invero, in ordine al significato normativo da attribuire alla norma implicata, la sola esperienza interpretativa che possa essere valorizzata sulla specifica questione, con orientamento che può dirsi ormai stabilizzato. Imprevedibile, inatteso e privo di segnali anticipatori un difforme orientamento, in ragione del rapido e diffuso consolidarsi di quello sopra citato.

Sebbene anche Cassazione SU 2019/n. 413, ricordi (§ 11.5) «che “alcune pronunzie adottate in sede di merito non sono idonee ad integrare un diritto vivente” (Corte costituzione n. 78 del 2012) riconoscibile solo in presenza di stabili approdi interpretativi del giudice di legittimità, eventualmente a Sezioni Unite (Corte costituzionale n. 147 del 2008), i quali soltanto assumono il valore di *communis opinio* tra gli operatori del diritto, se connotati dai “caratteri della costanza e ripetizione” (Corte costituzionale n. 242 del 2008)», occorre tenere presente non essere agevole reperire sullo specifico tema un orientamento della Corte di cassazione, che ha reiteratamente affermato il principio che il provvedimento reso in via d'urgenza *ex art.* 700 cpc non è autonomamente impugnabile, neppure con ricorso per cassazione *ex art.* 111 della Costituzione (*cf.*: ad es. Sez. 3, sentenza 2016/n. 16894).

Certo è, del resto, che il giudice di legittimità ribadisce anche recentemente (ad es. Cassazione 6-2 ordinanza 2022/n. 5340) «sussistere una relazione di continenza e non di litispendenza quando le due cause pendenti contemporaneamente tra gli stessi soggetti davanti a giudici diversi, abbiano ad oggetto domande, interdipendenti o contrapposte, relative ad un unico rapporto negoziale (Cassazione SU n. 10011 del 2001; Cassazione n. 2109 del 2000; Cassazione n. 6159 del 2005; Cassazione n. 14078 del 2005; Cassazione n. 10439 del 2020) nonché, e più in generale, quando le questioni dedotte con la domanda anteriormente proposta costituiscano il necessario presupposto (alla stregua della sussistenza di un nesso di pregiudizialità logico-giuridica) per la definizione del giudizio successivo, come nell'ipotesi in cui le contrapposte domande abbiano ad oggetto il riconoscimento e a tutela di diritti derivanti dallo stesso rapporto e il loro esito dipenda dalla soluzione di una o più questioni comuni (Cassazione SU n. 20596 del 2005; Cassazione n. 19460 del 2017)», stabile orientamento di legittimità assolutamente sintonico con la matrice argomentativa della ricordata giurisprudenza di merito, che compattamente afferma: nella fattispecie in questione, il giudizio di merito preventivamente instaurato in via di cognizione ordinaria, in rapporto prevalentemente individuato in termini di continenza, attrae ai sensi della norma processuale qui in rilievo — l'art. 669-*quater* cpc — la competenza anche per la tutela sommaria cautelare intrapresa dalla parte avversaria, nella specie la Banca.

Tale assetto normativo e interpretativo consolidato determina un vuoto di tutela, l'assenza di tutela cautelare, anzitutto nel caso in cui la parte che invochi una misura cautelare — e nel caso concreto la minaccia imminente di un pregiudizio irreparabile, cifra normativa dell'art. 700 cpc — non sia a conoscenza della prevenzione del giudizio di merito e si affermi pertanto in buona fede titolare di un diritto cautelando.

Sia nel caso in cui, riterremmo, pur essendone a conoscenza, la parte intenda avvalersi di un foro territoriale alternativo, quale apprestato dall'art. 413 cpc (nella specie il foro della sede aziendale), poiché, anche in questa ipotesi, non appare irragionevole ritenere che, alcuna azione di condanna a tutela del proprio credito sia stata esercitata nel giudizio preventivamente instaurato altrove, che in alcun modo possa porsi in relazione di necessaria strumentalità con la cautela azionata.

Il vuoto di tutela cautelare appare evidente, poiché la conseguenza che deve trarsi — e viene tratta — dalla ritenuta incompetenza del giudice successivamente adito è quella della invalidità e inefficacia della cautela autorizzata, oggetto di revoca in fase di controllo *ex art.* 669-*sexies*, comma 2, ult. pt., cpc.

Nel contenzioso in cui la causa si iscrive stiamo parlando in genere di veramente ingenti masse patrimoniali che transitano dall'oggi al domani, con assoluta nascosta preordinazione nel tempo, dalla Banca di provenienza alla concorrenza tramite il gestore dimessosi pur vincolato da patto anticoncorrenziale.



L'esigenza in parola è ben avvertita nel sistema penale. L'art. 27 cpp è dedicato alle misure cautelari disposte da giudice «incompetente», dal giudice che «contestualmente o successivamente» si dichiari «incompetente», per «qualsiasi causa». In questo caso la misura cautelare cessa di avere effetto, ma non immediatamente: solo se entro venti giorni dall'ordinanza di trasmissione degli atti, il giudice competente non provveda.

Il principio, posto con chiarezza nell'ordinamento processuale penale, non può ragionevolmente prestarsi a colmare una lacuna normativa in ambito processuale civile, per evidenti, ovvie ragioni.

Purtuttavia, quella diversa disciplina ci è di ausilio, nella sua chiara *ratio*, per comprendere la sostanza della problematica e della esigenza di tutela che anche in ambito civilistico si pone.

In questo caso non è manifestamente infondato ritenere che il titolare del diritto cautelando — per effetto del rilievo dell'art. 669-*quater* cpc — subisca una diversità di trattamento irragionevole, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, e soprattutto in pregiudizio del diritto di azione, in violazione dell'art. 24 della Costituzione, per la coesenzialità della tutela cautelare — e in particolar modo della tutela di urgenza *ex art.* 700 cpc — a quella fondamentale garanzia.

*P. Q. M.*

*vista la legge 1953/n. 87, art. 23, e ritenuto che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale, non manifestamente infondata per le argomentazioni in motivazione espresse;*

*solleva questione di legittimità, per contrarietà agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 669-*quater* cpc nella parte in cui, nel disciplinare la competenza del giudice nel procedimento cautelare in corso di causa determini, nella sussistenza e per effetto di litispendenza/continenza/connessione la revoca del provvedimento, revoca conseguente a incompetenza del giudice ancorché successivamente adito che abbia pronunciato decreto cautelare *ex art.* 669-*sexies*, comma 2, pt. I, cpc in forza di propria competenza territoriale sull'oggetto della domanda cui la cautela è strumentale.*

*Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

*Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, alle parti, e alla Presidenza del Consiglio dei ministri e comunicata anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Siena, 28 marzo 2022

*Il giudice:* CAMMAROSANO

22C00129

N. 82


*Ordinanza del 3 febbraio 2022 del Tribunale di Udine nel procedimento penale a carico di D.T. e C.C.*

**Reati e pene - Reato di istigazione a delinquere - Istigazione a commettere delitti - Trattamento sanzionatorio - Previsione della pena minima edittale di un anno di reclusione.**

– Codice penale, art. 414, primo comma, numero 1.

TRIBUNALE DI UDINE

Il giudice, dott. Paolo Milocco, nel procedimento contro D ...T ... e C ... C ...RG 671/2021;



## OSSERVA.

Le imputazioni oggetto del presente processo riguardano, tra l'altro, il delitto di cui all'art. 414, primo comma, n. 1 del codice penale.

D ... T ... è accusato, capo *a*), di aver, nel corso di un discorso pronunciato durante una manifestazione pubblica in ... il ..., fatto l'apologia di azioni di sabotaggio commesse ai danni di sedi della Unicredit e della Lega Nord e di aver istigato alla commissione di ulteriori atti di violenza del genere, quantomeno sulle cose. In altra occasione pubblica e nel corso di altro discorso, in ... il ... D ... T ... avrebbe fatto apologia e istigato alla commissione di delitti di furto e rapina ai danni di istituti bancari (capo *b*).

A D ... T ... viene contestata altresì la recidiva reiterata e infraquinquennale.

C ... C ... avrebbe invece, nel corso di un'intervista radiofonica, in ... il ... , istigato alla commissione di reati contro l'onore o contro la persona ai danni di personale medico in servizio presso la Casa circondariale di Udine (capo *c*). All'esito dell'istruttoria dibattimentale si ritiene di sollevare questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 27, terzo comma, 21 e 117, primo comma, della Costituzione, in ordine all'art. 414, primo comma, n. 1 del codice penale, nella parte in cui prevede il limite minimo edittale di un anno di reclusione.

La questione viene prospettata prima di affrontare, in sede di deliberazione, la valutazione di merito sulla sussistenza dei singoli fatti, sulla effettiva pericolosità delle condotte, sull'applicabilità dell'art. 131-*bis* del codice penale e sulla stessa adeguatezza dell'attuale cornice edittale rispetto ai fatti concreti in esame.

Ciò in quanto la rilevanza di una questione si ritiene vada affermata comunque qualora la questione ha ad oggetto disposizioni delle quali si abbia a fare applicazione nel giudizio e anche perché talune delle valutazioni suddette possono essere influenzate dalla indicazione normativa di un certo minimo di pena non derogabile.

Quanto all'ammissibilità di un sindacato di legittimità costituzionale in ordine a questo tipo di questioni, si ritiene che la stessa sia pacifica.

Sebbene, infatti, appartenga alla discrezionalità del legislatore la determinazione della quantità e qualità della sanzione penale, tuttavia alla Corte costituzionale rimane il compito di verificare che l'uso della discrezionalità legislativa in materia rispetti il limite della ragionevolezza e la finalità rieducativa della pena.

Come premesso, nel caso dei limiti edittali dell'art. 414, primo comma, n. 1 del codice penale il rispetto di questi parametri è dubbio e giustifica la rimessione del quesito alla Corte costituzionale.

In tema di ragionevolezza si osserva, infatti, che la pena edittale minima di un anno di reclusione è prevista indipendentemente dall'entità del pericolo concreto di realizzazione del delitto a cui l'apologia o l'istigazione si riferisce e in relazione alla apologia o istigazione riferite a qualsiasi tipo di delitto, compresi quindi quelli per la cui commissione è stabilita solo la pena pecuniaria o una pena detentiva nei limiti minimi di cui all'art. 23 del codice penale o una delle sanzioni di cui al titolo II del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.


Ne consegue, in via concorrente, una lesione del «principio di proporzione» tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall'altra che è presupposto per garantire la finalità rieducativa della pena.

Detto indice di sproporzione e non ragionevolezza risulta acuito dalla applicabilità al delitto in esame dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-*bis* del codice penale).

Per tutti i casi di apologia o istigazione al delitto, infatti, in cui, per le varie condizioni oggettive e soggettive dell'art. 131-*bis* del codice penale o, in genere, per le circostanze di cui all'art. 133 del codice penale non è praticabile o equa «opzione zero» della non punibilità, il giudice, senza alcuna gradualità e possibilità di adeguamento, deve necessariamente, partire, anche per una situazione appena oltre detta soglia di irrilevanza, dallo scalino minimo di pena di un anno di reclusione.

Sotto connesso profilo si ritiene di segnalare altresì il dubbio che questo sistema sanzionatorio collida anche con il regime di tutela della libertà di manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 della Costituzione e alle normative convenzionali al cui rispetto l'ordinamento giuridico italiano è tenuto per dettato costituzionale (art. 117, primo comma, della Costituzione).

L'art. 414 del codice penale può, infatti, rappresentare base legale per un importante strumento di difesa della società democratica in merito alla diffusione di discorsi di odio e violenza, ma l'attuale cornice edittale rischia di non permettere un'applicazione dello stesso proporzionata, adeguata attentamente al caso concreto e quindi legittima, secondo i parametri di cui all'art. 10 e 17 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo come interpretata dalla competente Corte europea.



Gli esposti motivi non coincidono con quelli a suo tempo esaminati dalla Corte costituzionale nel vagliare il possibile contralto fra l'art. 414 del codice penale e l'art. 21, primo comma, della Costituzione e la questione appare ammissibile, quindi, anche sotto questo ultimo profilo.

*P. Q. M.*

*Visti gli articoli 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n.87.*

*Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli articoli 3, 27, comma 3, 21, comma 1, e 117, comma 1, della Costituzione in relazione agli articoli 10 e 17 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 414, primo comma, n. 1 del codice penale nella parte in cui prevede il limite minimo edittale di un anno di reclusione.*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla cancelleria della Corte Costituzionale;*

*Ordina la sospensione del giudizio fino alla decisione della Corte costituzionale;*

*Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza, letta in udienza e così notificata alle parti che sono o devono ritenersi presenti secondo le norme del codice di procedura penale, venga notificata al Presidente del Consiglio dei ministri nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Udine, 3 febbraio 2022

*Il giudice: MILOCCO*

22C00130

N. 83

*Ordinanza del 21 marzo 2022 del GUP del Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Z.S.M.N.*

**Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato - Delitto di omicidio stradale di cui all'art. 589-bis cod. pen. - Ipotesi in cui non ricorra alcuna circostanza aggravante e sussistano gli estremi della circostanza attenuante ad effetto speciale del concorso di colpa della vittima nella causazione del sinistro mortale, di cui all'art. 589-bis, settimo comma, cod. pen. - Astratta ammissibilità della messa alla prova - Preclusione.**

– Codice penale, art. 168-bis, primo comma.

TRIBUNALE DI TORINO


SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il Tribunale di Torino, Sezione G.i.p.-G.u.p., nella persona del giudice Luca Fidelio;

Visti gli atti del procedimento penale in atto nei confronti di:

Z S M N, nata a , l' , con domicilio dichiarato presso la propria residenza in , via , difesa di fiducia dall'avv. Roberto Brizio e dall'avv. Piero Paolo Cassini entrambi del Foro di Torino, giusta dichiarazione di domicilio e nomina fiduciaria del 18 febbraio 2021;

Libera - Presente.



Imputata del delitto di cui all'art. 589-*bis*, 1 comma, codice penale perché, mentre si trovava alla guida dell'automobile, targata in sul corso, giunto all'altezza del civico, per colpa, consistita in negligenza, imprudenza imperizia e violazione delle norme sulla circolazione della strada (artt. 141-142 codice della strada) cagionava la morte di G e, segnatamente, perché, procedendo a circa 70 km/h, ometteva di regolare la propria velocità in modo rispettare il limite vigente (50 km/h) e da evitare di creare pericolo per la sicurezza delle persone, e così investiva il predetto G G il quale stava attraversando la strada a piedi e riportava, a causa dell'urto e della successiva caduta al suolo, lesioni (politrauma, trauma cranica, frattura parietale) da cui derivava il successivo decesso avvenuto il...

In... , l'...

Identificate le persone offese in:

C C, G M, G V, G F, G L, prossimi congiunti di G G, rappresentati e difesi dall'avv. Fabio Ghiberti del Foro di Torino e presso lo stesso domiciliati *ex lege*;

all'esito dell'udienza in Camera di consiglio del 21 marzo 2022 ha pronunciato la seguente ordinanza:

1. *Il procedimento a quo.*

Si procede nei confronti di Z S, M N, per il delitto di omicidio colposo stradale meglio descritto in epigrafe.

Alla prima udienza del 29 novembre 2021, verificata la regolarità delle notifiche e dichiarata l'assenza dell'imputata, il difensore ha chiesto un rinvio al fine di risarcire il danno agli eredi della vittima, anticipando l'intenzione di definire il giudizio con un rito alternativo; nulla opponendo il P.M., il giudice ha disposto in conformità, dichiarando sospesi i termini di prescrizione.

Alla successiva udienza del 7 febbraio 2022 i difensori dell'imputata hanno chiesto un ulteriore breve rinvio segnalando l'avvenuto accordo per l'integrale risarcimento del danno alle pp.oo. e producendo atti di liquidazione e di quietanza, con il giudice che, nulla opponendo il pubblico ministero e il difensore delle persone offese, ha disposto in conformità, dichiarando sospesi i termini di prescrizione del reato.

Alla seguente udienza del 21 febbraio 2022 l'imputata personalmente ha presentato istanza scritta di messa alla prova *ex art. 168-bis* e ss. c.p., depositando documentazione attestante:

- a) l'insorgenza di un disturbo post-traumatico da *stress* a seguito dell'incidente per cui si procede;
- b) l'esistenza di regolare contratto di lavoro.

In subordine, il difensore e procuratore speciale ha domandato sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell'art. 168-*bis* comma 1 del codice penale nella parte in cui non consente la sospensione del processo con messa alla prova per la fattispecie di omicidio colposo stradale nell'ipotesi in cui ricorra l'attenuante ad effetto speciale del concorso di cause nella causazione del sinistro.

Il giudice, prima di pronunciarsi sull'ammissione alla prova, ritiene necessario sospendere il procedimento e rimettere alla valutazione della Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale che verrà di seguito esposta.

2. *La ricostruzione del fatto.*

Prima di dare conto delle ragioni per cui il Tribunale ritiene la questione non manifestamente infondata, è necessario dare conto della rilevanza della questione, soffermandosi in primo luogo sulla ricostruzione del fatto storico.

Dall'esame degli atti processuali (costituiti dalla C.n.r. e annotazioni della Polizia Municipale di Torino, dai certificati medici e dalla c.t. a firma ing. Capello), i fatti possono essere ricostruiti nei termini che seguono.

Nell'annotazione della Polizia Municipale di Torino si legge che in data..., intorno alle ore..., si verificava un sinistro stradale in..., a..., all'altezza del civico n. , allorché un pedone, in seguito identificato in G G, veniva investito dalla vettura..., tg..., condotta dall'odierna imputata Z S.


Come riferito dalla polizia giudiziaria intervenuta nell'immediatezza, l'odierna imputata: «rimaneva sul posto e non si allontanava dal luogo del sinistro rimanendo sempre a disposizione e delle pattuglie intervenute sul posto» (*cf.* annotazione dell'11 febbraio 2021, ff. 35-36).

Il suddetto veicolo, che si ripete stava percorrendo la carreggiata centrale del viale, presentava il parabrezza visibilmente danneggiato, con tracce di sangue e di capelli.

G G, rinvenuto a terra privo di coscienza in zona non prossima all'attraversamento pedonale e a circa 80 mt dall'incrocio semaforico, veniva immediatamente trasportato all'Ospedale San Giovanni Bosco di Torino, ove decedeva circa una settimana più tardi, in data, in conseguenza di gravi ferite multiple e trauma cranico.

Nell'immediatezza non veniva rinvenuto alcun testimone oculare dei fatti.

Venivano poi acquisiti i filmati registrati dagli impianti di videosorveglianza della banca Intesa San Paolo ubicata in... e dell'Istituto Amedeo Avogadro: ebbene dalla visione delle riprese, di scarsa qualità e di visuale non ottimale, non si immortalava il momento preciso dell'impatto, notandosi tuttavia il pedone che viene sbalzato e proiettato in alto a seguito del forte urto con la vettura (si vedano fotogrammi riportati alle pagine 3 e seguenti del verbale di accertamenti tecnici ripetibili della Polizia Municipale di Torino).



Nel verbale di accertamenti urgenti di polizia giudiziaria (*cf.* verbale di accertamento e rilievi ff. 66-73), si legge che la carreggiata centrale di nel tratto che interessa è separata:

da quella laterale nord da una sede tranviaria, delimitata a nord da barriere anzi-attraversamento e da uno sparti traffico rialzato e alberato parzialmente adibito alla sosta dei veicoli;

da quella laterale sud da uno spartitraffico rialzato e alberato adibito alla sosta dei veicoli,

In prossimità della zona dell'investimento, lungo il margine nord della carreggiata centrale, è presente una banchina rialzata adibita a fermata del trasporto pubblico di linea (*cf.* verbale di accertamento e rilievi ff. 67 e 71).

Nella consulenza tecnica cinematica a firma Ing. Capello si legge, in sintesi, che:

a) il limite di velocità della zona è pari a 50 km/h;

b) quella giornata era soleggiata con possibili fenomeni di abbagliamento;

c) la visuale era ottima e l'asfalto asciutto;

d) in prossimità del luogo dell'investimento vi era una fermata del tram;

e) l'esame del veicolo condotto dall'imputata rivela una vistosa compressione della parte destra del paraurti, una deformazione cilindrica nella zona anteriore destra del cofano motore, un'ampia rottura del parabrezza tale da coinvolgere circa 2/3 del cristallo con epicentro nella parte destra del mezzo (si vedano fotogrammi c.t. pagine 22-27);

f) risulta difficile determinare la velocità esatta del veicolo, potendosi tuttavia stimare, in ragione dei danni occorsi al veicolo e delle lesioni subite dalla vittima, una velocità intorno ai 60 Km/h al momento dell'impatto e di circa 70 Km/h prima dell'investimento;

g) nella specie si tratta certamente di un investimento frontale, con il pedone che, dopo aver percorso circa 3,5 mt dal margine ovest della carreggiata e trovandosi fuori dalle strisce pedonali, veniva dapprima colpito negli arti inferiori, per poi sbattere con la fronte sul vetro e venire sbalzato in avanti;

h) il sinistro può essere ascritto, in concorso, all'odierna imputata, la quale teneva una velocità eccessiva e, nonostante un possibile fenomeno di abbagliamento, non si avvedeva della presenza del pedone fuori dalle strisce.

Dalla documentazione prodotta dalla difesa emerge che l'imputata non è stata mai coinvolta in ulteriori sinistri stradali.


Nella consulenza tecnica di parte a firma ing. Alberto Giulietta si evidenzia in particolare che non vi è certezza sul punto di impatto e che la velocità del mezzo non risulta determinabile in modo certo e obiettivo.

#### 2.1. La qualificazione giuridica del fatto.

La condotta sopra descritta va correttamente qualificata come omicidio colposo stradale *ex art. 589-bis c.p.*

Nell'affrontare casi di investimento ai danni di pedone simili a quello che ci occupa la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che la responsabilità del conducente è esclusa soltanto se la condotta del pedone investito si pone come eccezionale, atipica, impreveduta ed imprevedibile: «In tema di omicidio colposo, per escludere la responsabilità del conducente per l'investimento del pedone è necessario che la condotta di quest'ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, impreveduta e imprevedibile, dell'evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna per il reato di omicidio stradale del conducente di un furgone, chiuso nella parte posteriore e privo di dispositivi idonei a monitorare il percorso in retromarcia, per l'investimento di un pedone avvenuto durante tale manovra, che avrebbe dovuto essere eseguita con particolare attenzione, avvalendosi anche dell'ausilio di terzo, non essendo imprevedibile la presenza di un pedone sul percorso stradale da compiere in retromarcia)» (così Cassazione Pen. Sez IV n. 37622/2021).

Più nel dettaglio, nel trattare un caso di investimento di pedone in fase di attraversamento fuori dalle strisce del tutto identico a quello in esame, con sentenza n. 20912/2021 la Suprema Corte di cassazione Sez. IV ha affermato che: «In tema di circolazione stradale, il principio dell'affidamento trova un temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità, tanto che l'obbligo di moderare adeguatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo e alle condizioni ambientali, va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione (nella specie, è stato rigettato il ricorso presentato da un automobilista condannato per la morte di un pedone, investito mentre attraversava la strada pur se fuori dalle strisce pedonali: infatti, era risultata dimostrata in sede di merito la ragionevole prevedibilità della condotta della vittima, in ragione della vicinanza di una fermata degli autobus e del traffico pedonale conseguente, con la conseguente condotta colposa dell'automobilista che non aveva saputo tenere una condotta di guida accorta a contrastare anche le imprudenze altrui)»



D'altra parte, costituisce principio altrettanto consolidato in sede di legittimità quello per cui in tema di circolazione stradale, il principio dell'affidamento trova un temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità (*cf.*, tra le molte, Cassazione Pen. Sez. 4, n. 5691 del 2 febbraio 2016 - dep. 11 febbraio 2016, Rv. 26598101; nonché Cassazione Pen. Sez. 4, n. 27513 del 10 maggio 2017 - dep. 1° giugno 2017...., Rv. 26999701), tanto che l'obbligo di moderare adeguatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali, va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione.

Ora nel caso in esame l'odierna imputata, come evidenziato dal P.M., ha certamente violato la disposizione di cui all'art. 141 C. d. S., comma 2 secondo cui: «il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile», omettendo di regolare la velocità in un tratto di strada caratterizzato dalla presenza di una fermata del tram di linea e da parcheggi a spina di pesce sul controviale, con prevedibile presenza di pedoni fuori dalle strisce.

In altre parole, all'imputata può essere mosso l'addebito di non aver tenuto una velocità adeguata a compiere una improvvisa manovra di arresto, dal momento che il tratto di strada percorso si trovava in prossimità di una fermata di tram, la cui presenza rendeva prevedibile anche un attraversamento sconsigliato da parte dei pedoni ed imponeva un'andatura di guida particolarmente moderata ed un'adeguata attenzione per evitare ogni possibile sinistro.

A ciò si aggiunga che il punto d'urto con il pedone (frontale) e il tratto da questi compiuto all'interno della carreggiata (circa 3 mt) rivelano la possibilità di avvistamento.

Nella specie non ricorre alcuna aggravante (l'imputata non si trovava in stato di ebbrezza o alterazione, non viaggiava ad una velocità superiore a 70 Km/h, non attraversava un incrocio con semaforo rosso, non circolava contromano né compiva una manovra di sorpasso o inversione del senso di marcia) mentre certamente è ravvisabile l'attenuante ad effetto speciale del concorso di colpa della vittima nella causazione dell'evento (art. 589-*bis* comma 7 c.p.).

La vittima infatti attraversava fuori dalle strisce pedonali a notevole distanza dall'incrocio semaforico, arrivando a percorrere oltre 3 metri della carreggiata centrale.

## 2.2. La valutazione sulla messa alla prova.

Il Tribunale ritiene che nella specie ricorrano in concreto tutti gli estremi per la sospensione del processo con messa alla prova *ex* art. 168-*bis* c.p..

L'interessata, che mai prima ha usufruito della m.a.p., ha formulato la richiesta tempestivamente nel corso dell'udienza preliminare, inoltrando la relativa istanza all'U.E.P.E. di Torino per l'elaborazione del programma trattamentale.

L'imputata è persona incensurata, dotata di regolare attività lavorativa e mai prima d'ora coinvolta in sinistri stradali, dal che discende una valutazione prognostica ampiamente positiva circa l'astensione dalla commissione di ulteriori reati.

La stessa Z. ha poi interamente risarcito il danno agli eredi della vittima, attivandosi personalmente presso la propria compagnia assicurativa (*cf.* atti di quietanza prodotti all'udienza del 7 febbraio 2022).

L'imputata si è inoltre dichiarata disponibile a svolgere lavori di pubblica utilità, mediante l'espletamento di compiti di rilievo sociale anche nel settore della sicurezza stradale.

Si ritiene dunque che nel caso sottoposto al giudizio ricorrano tutti gli estremi per la messa alla prova.


Senonché, per le ragioni che verranno subito meglio esplicitate, anche prendendo in considerazione la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 589-*bis* comma 7 c.p., i limiti edittali di pena massima del reato di omicidio colposo stradale non consentono in astratto l'adozione della messa alla prova.

L'art. 168-*bis* codice penale prevede infatti che la m.a.p. possa essere richiesta solo per i reati puniti con pena edittale detentiva non superiore a quattro anni nel massimo.

Il riferimento testuale è dunque alla pena edittale massima prevista dalla legge.

Il delitto di cui all'art. 589-*bis* codice penale è punito con una pena massima di sette anni e una pena minima di due anni di reclusione.

L'attenuante ad effetto speciale del concorso di cause nella verifica dell'evento prevede una riduzione sino alla metà della pena, dal che discende che, anche tenendo conto della suddetta diminuzione nel computo della pena edittale, il delitto diventa punito con una pena da uno a sei anni, undici mesi e ventinove giorni di reclusione, dovendosi ridurre del massimo la pena minima e del minimo la pena massima.



Al riguardo non è inutile ricordare che, in termini generali, quando occorre determinare la pena massima astrattamente irrogabile in caso di circostanze attenuanti è necessario fare riferimento alla minima riduzione operabile per le attenuanti (*cf.*: tra le molte Cassazione Pen. Sez. II n. 8906/2002 in tema di limiti di pena per l'adozione di misure cautelare personali *ex art.* 278 c.p.p.).

Ove invece si tenesse conto della massima riduzione per la diminuzione nel caso di specie sarebbe ammissibile la messa alla prova.

### 2.3. Sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale.

La disposizione di cui all'art. 168-*bis* comma 1 c.p., nella parte in cui stabilisce ai fini dell'ammissibilità astratta della messa alla prova, la sola pena edittale massima senza contemplare, nell'ipotesi in cui ricorra una circostanza attenuante ad effetto speciale, la massima riduzione per siffatta diminuzione è d'ostacolo all'applicazione della messa alla prova nel caso ora in esame.

Ove fosse rimossa tale preclusione - della cui legittimità costituzionale il Tribunale dubita - si potrebbe ammettere alla m.a.p. l'odierna imputata.

Da qui la rilevanza della questione di legittimità costituzionale che si ritiene non manifestamente infondata.

### 3. *Non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.*

Il Tribunale ritiene che nel caso in esame la preclusione astratta all'ammissione della m.a.p. discendente dal tenore letterale della disposizione di cui all'art. 168-*bis* c.p., sia in contrasto con il principio di uguaglianza, irragionevole e contraria al principio di proporzionalità delle pene.

Non si intende in questa sede censurare la cornice edittale del reato di omicidio colposo stradale né in alcun modo criticare l'entità della risposta sanzionatoria.

Il dubbio di legittimità costituzionale si fonda sulle conseguenze irragionevoli e manifestamente incoerenti del dettato normativo che precludono nel caso di specie l'ammissibilità astratta della messa alla prova, pur ricorrendo una circostanza attenuante ad effetto speciale che nella sua massima estensione consentirebbe la percorribilità dell'istituto.

Per meglio illustrare la questione di legittimità costituzionale che si intende sottoporre alla Corte è indispensabile porre alcune premesse.


Con la sentenza n. 36272/2016 le Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione hanno sancito il seguente principio di diritto: Ai fini «dell'individuazione dei reati ai quali è astrattamente applicabile la disciplina dell'istituto della sospensione con messa alla prova, il richiamo contenuto nell'art. 168-*bis* codice penale alla pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni va riferito alla pena massima prevista per la fattispecie-base, non assumendo a tal fine alcun rilievo le circostanze aggravanti, comprese le circostanze ad effetto speciale e quelle per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato».

La Corte di legittimità, dopo aver premesso che l'art. 168-*bis* codice penale - a differenza di altre fattispecie sostanziali e processuali - non contiene alcuna precisazione in ordine ai criteri da seguire per la quantificazione della pena edittale massima, ha anzitutto chiarito che non vi è un criterio unitario per la determinazione della pena ai fini dell'applicazione di istituti processuali.

La Corte ha poi sottolineato che la messa alla prova è un istituto di natura ibrida, sia sostanziale che processuale, in quanto, da un lato, si configura come un rito speciale in cui l'imputato rinuncia al processo ordinario in cambio del vantaggio costituito da un trattamento sanzionatorio non detentivo; dall'altro, come una fattispecie sostanziale che persegue «scopi specialpreventivi in una fase anticipata, in cui viene «infranta» la sequenza cognizione-esecuzione della pena., in funzione del raggiungimento della risocializzazione del soggetto» (*cf.*: pag. 10 della sentenza indicata).

La Corte di cassazione ha quindi posto l'accento sulle finalità special-preventive che connotano la messa alla prova, ponendo in luce il dato per cui l'istituto risulta applicabile anche a reati ritenuti astrattamente gravi.

Vale pena riportare testualmente alcuni passaggi dell'indicata sentenza contenuti al punto 7 del considerato in diritto, da cui in parte trovano fondamento i dubbi di legittimità che si intendono sottoporre al vaglio della Corte delle leggi: «Sembra evidente, sulla base di un approccio sistematico alla lettura dell'art. 168-*bis* c.p., che la gravità del reato non debba essere pregiudizialmente enfatizzata nel momento dell'astratto rilievo dei criteri di ammissibilità, in quanto il giudizio effettivo di ammissione del rito resta riservato alla valutazione del giudice circa l'idoneità del programma trattamentale proposto e la prognosi di esclusione della recidiva: valutazione, questa, che si svolge in base ai parametri dell'art. 133 c.p., i quali attengono alla gravità del reato, desunta dalla condotta, dall'entità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa e dalla intensità del dolo o dal grado della colpa. Ed è proprio questa la fase in cui assume effettivo e concreto rilievo la gravità dell'illecito.



Anticipare questa valutazione sin dai criteri astratti di ammissibilità cui fa riferimento l'art. 168-*bis* c.p., equivale a restringere, in forza di una interpretazione *praeter legem*, l'ambito operativo della messa alla prova, utilizzando automatismi che irrigidiscono l'istituto in un'ottica di sola prospettiva premiale. Al contrario, la lettura corretta della norma amplia il perimetro di operatività del rito, spostando sul giudice e sul suo potere discrezionale la motivata valutazione in merito alla fondatezza della richiesta dell'imputato, coerentemente con le finalità specialpreventive della messa alla prova.

La soluzione che ritiene l'irrilevanza delle circostanze risulta confermata non solo dall'interpretazione letterale dell'art. 168-*bis* c.p., che pone in evidenza la mancanza di ogni riferimento agli *accidentalia delicti*, e dalla ricostruzione della *voluntas legis*, ma anche da un'interpretazione logico-sistematica, là dove si osservi che l'effetto di estendere l'ambito applicativo della messa alla prova a reati che possono presentare un maggiore disvalore trova piena giustificazione con il fatto che si tratta di un istituto che prevede, comunque, un «trattamento sanzionatorio» a contenuto afflittivo, non detentivo, che può condurre all'estinzione del reato. Tale carattere, infine, è confermato dall'art. 657-*bis* c.p.p., in cui si prevede che nel determinare la pena da eseguire in caso di fallimento della prova (a seguito di revoca o di esito negativo della messa alla prova) venga comunque detratto il periodo corrispondente a quello della prova eseguita».

La Corte di legittimità nulla ha specificato in ordine ai criteri da seguire nel caso in cui ricorrano circostanze attenuanti ad effetti ad effetto speciale e se di esse si debba tener conto - e in che modo - nel determinare la pena base ai fini dell'art. 168-*bis* c.p.-

Nel silenzio della legge e tenuto conto del principio di diritto e del tenore della motivazione sopra riassunta, si reputa che siffatte diminuenti possano - e debbano - essere prese in considerazione al fine di determinare la pena astrattamente applicabile in caso di messa alla prova.

La Corte di cassazione ha infatti escluso che possano avere un rilievo ai sensi dell'art. 168-*bis* codice penale le sole circostanze aggravanti, incluse quelle ad effetto speciale e autonome, al dichiarato fine di ampliare il perimetro applicativo dell'istituto premiale della messa alla prova.

La Corte di legittimità ha inoltre chiarito che, nel silenzio della legge, occorre evitare rigidità con riguardo all'ammissibilità astratta dell'istituto, focalizzandosi principalmente sulla fattispecie concreta sottoposta al vaglio giudiziale e sulla ricorrenza in fatto degli estremi per la praticabilità della messa alla prova.

In applicazione di tali dettami ritiene il Tribunale che ai fini di determinare la pena edittale massima per l'ammissibilità della messa alla prova debbano essere prese in considerazione le circostanze attenuanti ad effetto speciale.

Tale opzione ermeneutica, oltre ad apparire la più fedele ai principi sanciti dalla Suprema Corte di legittimità, ha il pregio di espandere la portata applicativa dell'istituto, con innegabili ricadute positive in termini di riduzione dei carichi di lavoro e di contenimento dei tempi di durata dei procedimenti penali.

Ciò chiarito, si osserva che, in conseguenza dell'interpretazione fornita dal diritto vivente, la sospensione del processo con messa alla prova risulta astrattamente ammissibile anche rispetto a fatti puniti con pena decisamente più elevata rispetto a quella dell'omicidio colposo stradale attenuato dal concorso di altre cause nella causazione dell'evento lesivo.

Si pensi, ad esempio, alle lesioni dolose gravissime punite nella forma aggravata con una pena da sei a dodici anni di reclusione (artt. 582, 583 c.p.).

Si consideri, ancora, il delitto di resistenza a pubblico ufficiale aggravato dal numero di più di cinque persone riunite e dall'impiego di armi, sanzionato con una pena edittale da tre a quindici anni di reclusione (artt. 337 e 339 c.p.).

Sul punto giova poi richiamare la fattispecie di ricettazione aggravata dalla finalità di agevolare una associazione mafiosa (artt. 648 e 416-*bis* legge c.p.), punita da due anni e otto mesi sino dodici anni di reclusione.

In tutte le ipotesi sopra descritte, si noti procedibili con rito ordinario nella forma aggravata e sanzionate con una pena edittale sensibilmente più elevata di quella applicabile all'omicidio colposo stradale sia nel minimo sia nel massimo edittale, risulta astrattamente percorribile la messa alla prova, dal momento che il reato nella sua forma semplice risulta punito con pena base non superiore nel massimo a quattro anni di reclusione o incluso nell'elenco di cui all'art. 550 comma 2 c.p.p..

Viceversa, per l'ipotesi di omicidio colposo stradale attenuato dal concorso di colpa della vittima è inibita in astratto l'operatività della messa alla prova.

Tale preclusione, ad avviso di questo Tribunale, è manifestamente irragionevole e non appare sorretta da alcuna giustificazione



Non si vede infatti per quale ragione il responsabile di un fatto colposo in cui l'elemento psicologico risulta senza dubbio lieve e di modesta entità, specie in conseguenza del concorso di colpa della vittima, e la verifica dell'evento lesivo non sia esclusiva conseguenza della condotta negligente del colpevole, non possa accedere alla messa alla prova, a differenza di un soggetto autore di reati dotati di maggiore gravità astratta e concreta, commessi con notevole impiego di violenza e contraddistinti da un elemento psicologico intenso e talvolta intenzionale (si pensi alle violenze commesse ai danni di pubblici ufficiali da più di cinque persone riunite e con armi o alla ricezione di beni di provenienza illecita con la precisa finalità di agevolare un sodalizio mafioso).

Si tratta di una irragionevolezza che assume aspetti tali da non essere sorretta da alcuna giustificazione e stride con i principi costituzionali di uguaglianza e proporzionalità.

Nel caso di specie, infatti, l'astratta preclusione normativa all'ammissibilità della messa alla prova, si ripete fondata esclusivamente sulla pena massima astrattamente applicabile, appare manifestamente incoerente con il disvalore concreto ed effettivo del fatto e palesemente ingiustificata, considerando che la m.a.p. risulta in astratto percorribile in fattispecie criminose contrassegnate da un indubbio e palese maggior disvalore e punite con una pena decisamente più elevata nel minimo e nel massimo edittale (come detto la resistenza a pubblico ufficiale pluriaggravata è punita con una pena pari ad oltre il doppio di quella in astratto applicabile all'omicidio colposo stradale con l'attenuante del concorso di cause nella verifica dell'evento).

Peraltro, proprio la Corte di cassazione nella sentenza a Sezioni unite sopra richiamata pone l'accento sulla necessità di evitare rigidi formalismi in sede di ammissibilità astratta della m.a.p. e suggerisce di ancorare la percorribilità dell'istituto alla concreta gravità del fatto, valutando i parametri di cui all'art. 133 c.p..

D'altra parte, per la affine e concitata fattispecie di lesioni colpose stradali (art. 590-bis c.p.), è percorribile la messa alla prova, anche nell'ipotesi in cui ricorrano plurime circostanze aggravanti (quali ad esempio l'eccesso di velocità, la fuga del conducente o lo stato di ebbrezza), trattandosi di reato procedibile con citazione diretta a giudizio ex art. 550 comma 2 lett. e bis c.p.p..

Ora, ponendosi nel solco dei canoni ermeneutici tracciati dalla Suprema Corte di cassazione, si osserva che nel caso concreto la sussistenza dell'attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 589 comma 7 codice penale determina una ridotta offensività della condotta, tenuto conto degli argomenti che si andranno di seguito ad esporre.

Non ignora il giudice che la Corte costituzionale, con sentenza n. 88/2019, ha chiarito che l'attenuante in parola attiene all'efficacia causale e non all'offensività del delitto: «Si tratta di un'attenuante tutt'affatto speciale nel panorama delle circostanze del reato proprio perché afferisce al rapporto causale retto dal generale principio dell'equivalenza delle cause (art. 41 codice penale), che vuole che il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento; e ciò è vero anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui».

Cionondimeno, si reputa che la diminuzione in discorso comporti una sensibile attenuazione della gravità concreta del fatto sottoposto al giudizio, posto che, anzitutto, è innegabile che nella specie il decesso della vittima sia dovuto non solo alla condotta colpevole dell'odierna imputata (che non moderava la velocità in modo da arrestare con prontezza la marcia) ma anche al concorso di colpa dello stesso soggetto passivo (che attraversava fuori dalle strisce pedonali a notevole distanza dall'incrocio semaforico).

La verifica dell'evento lesivo nella specie è attribuibile non soltanto alla condotta di guida negligente dell'odierna imputata ma anche ad altri fattori causali (nella specie il fatto illecito della vittima che attraversava fuori dalle strisce) che hanno contribuito alla verifica dell'esito mortale.

In secondo luogo, l'attenuante di cui all'art. 589-bis comma 7 codice penale determina una decisa riduzione del grado della colpa addebitabile all'odierna imputata, considerata anche l'assenza di elementi aggravatori.

Proseguendo nell'analisi dei criteri di cui all'art. 133 codice penale e soffermandosi più nel dettaglio sulla capacità a delinquere del reo, è indubbio che nella specie ricorrano plurimi elementi positivi da cui si trae una minima pericolosità dell'odierna imputata e per la precisione:

1) si tratta di persona incensurata e immune da pendenze:

2) il comportamento antecedente al reato rivela che Z non era mai stata prima coinvolta in alcun incidente stradale, dal che discende l'estemporaneità ed occasionalità dell'illecito, frutto di una momentanea ed isolata disattenzione alla guida;

3) il comportamento contemporaneo al reato riflette altresì una inesistente capacità criminale, dal momento che l'imputata dopo l'impatto rimaneva sul posto sottoponendosi a tutti gli accertamenti del caso;



4) anche la condotta susseguente al reato si rivela positiva e apprezzabile, tenuto conto che Z si attivava per far ottenere agli eredi della vittima un integrale risarcimento del danno e mostrava un autentico sentimento di disagio e sofferenza per quanto accaduto, sottoponendosi ad un percorso di sostegno psicologico;

5) il carattere e le condizioni sociali e famigliari dell'interessata (dotata di regolare attività lavorativa) rafforzano ulteriormente il giudizio positivo sopra rassegnato.

#### 4. Impossibilità di interpretazioni alternative del testo della legge.

Va preliminarmente evidenziato che il tenore letterale della disposizione della cui legittimità si dubita è chiaro e che non risultano praticabili interpretazioni alternative del testo capaci di consentire l'applicazione della messa alla prova al caso in esame.

Il senso proprio delle parole rende esplicito quale sia stato l'intento del legislatore: precludere l'astratta praticabilità della messa alla prova per i reati puniti con pena edittale massima superiore a quattro anni di reclusione.

Anche considerando la riduzione per l'attenuante di cui all'art. 589-bis comma 7 c.p., la pena massima astrattamente applicabile è pari ad anni sette meno un giorno di reclusione, il che osta all'ammissibilità della messa alla prova.

Non si danno, pertanto, interpretazioni alternative a quella esplicitata nel testo della legge che consentano di superare i dubbi di legittimità costituzionale di cui si è detto e meglio si dirà.

L'impossibilità di interpretazioni alternative impone dunque di esporre analiticamente i dubbi di legittimità costituzionale che investono direttamente il testo dell'art. 168-bis comma 1 c.p.

#### 5. Le norme costituzionali violate.

Il Tribunale ritiene che la preclusione astratta alla percorribilità della m.a.p. nel caso sopra ricostruito cozzi con il principio di uguaglianza e di proporzione di cui all'art. 3 Cost. Non consentire la messa alla prova in caso di omicidio colposo stradale attenuato dal concorso di colpa della vittima nella causazione dell'evento e in assenza di aggravanti si pone in antitesi al principio di uguaglianza e di proporzione, posto che per reati astrattamente e concretamente ben più gravi e di maggiore allarme sociale (quali le lesioni volontarie gravissime, la resistenza a pubblico ufficiale pluriaggravata ex art. 339 c.p., la ricettazione aggravata dalla finalità di agevolare una associazione mafiosa) i limiti edittali della pena base, così come ricostruiti dal diritto vivente ed in particolare dalla Suprema Corte di cassazione, consentono l'adozione astratta della m.a.p.

La violazione del principio di uguaglianza trae ulteriore fondamento ove si consideri che per la analoga e collegata fattispecie di lesioni colpose stradali (art. 590-bis c.p.), anche nella forma aggravata, è astrattamente possibile accedere alla messa alla prova.

Ad avviso del Tribunale tale disparità di trattamento non trova alcuna ragionevole giustificazione.

La preclusione alla messa alla prova nel caso di specie, si ripete fondata esclusivamente sui limiti edittali della pena massima astrattamente applicabile, stride inoltre con la finalità rieducativa della pena di cui all'art. 27, comma 3 della Costituzione, in quanto l'odierna imputata, si ripete priva di precedenti giudiziari e di pendenze e mai prima coinvolta in incidenti stradali, verrebbe condannata ad una pena della reclusione anziché scontare la sanzione svolgendo lavori di pubblica utilità, anche nel settore della sicurezza stradale, con un trattamento sanzionatorio alternativo che consentirebbe meglio la risocializzazione del soggetto.

Di conseguenza, in caso di condanna, l'imputata non potrebbe che avvertire come ingiusta e sproporzionata la sanzione della reclusione, atteso che gli autori di altre e ben più gravi fattispecie criminose possono beneficiare dell'istituto della messa alla prova (si veda tra le molte Corti costituzionale sentenza n. 40/2019).

In più occasioni, infatti la Corte costituzionale ha posto l'accento sul «volto costituzionale della pena» e sulla extrema ratio della sanzione della reclusione, che deve sempre tendere alla rieducazione del condannato.

D'altra parte, la principale finalità della messa alla prova è proprio quella special-preventiva di adottare un trattamento sanzionatorio alternativo alla detenzione e specifico, parametrato alla tipologia e gravità di reato commesso dall'imputato e alla sua pericolosità.

La soluzione qui propugnata avrebbe il vantaggio di consentire un ampliamento del perimetro di operatività dell'istituto della messa alla prova, con innegabili ricadute positive in termini di deflazione del contenzioso e di riduzione della durata dei procedimenti penali.

L'espansione del raggio di operatività dell'istituto della messa alla prova è esigenza avvertita anche nella recente legge delega n. 134/2021 di riforma del processo penale.

All'art. 1, comma 22 si delega infatti il Governo all'adozione di decreti legislativi chiaramente volti ad estendere il catalogo di reati per cui è ammissibile la messa alla prova.



Nella legge delega si prevede appunto che il legislatore dovrà riformare l'istituto con l'obiettivo di: «estendere l'ambito di applicabilità della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, oltre ai casi previsti dall'art. 550, comma 2, del codice di procedura penale, a ulteriori specifici reati, puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni, che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori, da parte dell'autore, compatibili con l'istituto».

Non vi è chi non veda come il caso in esame si presti a percorsi risocializzanti e riparatori, in buona parte già avviati dall'odierna imputata.

*6. Conclusioni sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale: il petitum.*

Riassumendo, l'esclusione astratta della applicazione della m.a.p, in caso di omicidio colposo stradale in cui ricorrano gli estremi del concorso di colpa della vittima e di conseguenza si ravvisi la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 589-bis comma 7 codice penale si pone in contrasto con l'art. 3 Cost. - violando i principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza - e con il principio di rieducazione della pena di cui all'art. 27 Cost.

Risulta violato il principio di uguaglianza e ragionevolezza nella misura in cui la messa alla prova può trovare applicazione per fattispecie ben più gravi in astratto e in concreto mentre nel caso di specie l'applicazione dell'istituto è inibita esclusivamente dai limiti astratti della pena massima, senza considerare che ove si tenesse conto della massima estensione dovuta all'attenuante ad effetto speciale sopra citata i limiti di pena consentirebbero la praticabilità dell'istituto.

Risulta parimenti vulnerato il principio di proporzionalità e adeguatezza della pena, posto che la sanzione maggiormente adeguata al caso di specie è senza dubbio quella alternativa alla detenzione attraverso lo svolgimento di lavori di pubblica utilità, anche nel settore della sicurezza stradale.

Non resta che esplicitare la questione di legittimità costituzionale che si intende sollevare e sottoporre al vaglio della Corte: si chiede alla Corte costituzionale di valutare se l'art. 168-bis comma 1 c.p., codice penale risulti in contrasto con gli articoli 3 e 27, comma 3, Cost. nella parte in cui non consente l'ammissibilità astratta della messa alla prova in caso di omicidio colposo stradale in cui non ricorra alcun aggravante e si ravvisi l'attenuante ad effetto speciale del concorso di colpa della vittima nella causazione dell'evento di cui all'art. 589-bis comma 7 c.p.

Per tale ragione, il processo deve essere sospeso e gli atti trasmessi alla Corte costituzionale.

*P. Q. M.*

*Visti gli articoli 134 Cost., 23 e ss. legge 11 marzo 1953 n. 87*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 168-bis comma 1 codice penale per contrasto con l'art. 3, comma 1, Cost. e con l'art. 27, comma 3, Cost., nella parte in cui non consente l'astratta ammissibilità della messa alla prova per il delitto di omicidio colposo stradale di cui all'art. 589-bis c.p., nell'ipotesi in cui non ricorra alcuna aggravante e sussistano gli estremi della circostanza attenuante ad effetto speciale del concorso di colpa della vittima nella causazione del sinistro mortale di cui all'art. 589-bis comma 7 c.p.*

*Sospende il processo sino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.*

*Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata a S.E. sig. Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata a S.E. sig. Presidente del Senato della Repubblica e sig. Presidente della Camera dei deputati.*

*Comunicato a pubblico ministero, imputata e difensore in udienza.*

*Dispone che la cancelleria trasmetta alla Corte costituzionale gli atti del presente giudizio, con la prova delle avvenute notificazioni e comunicazioni.*

Torino, 21 marzo 2022

*Il Giudice:* FIDELIO

22C00131

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GUR-033) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)  
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

(di cui spese di spedizione € 129,11)\*  
(di cui spese di spedizione € 74,42)\*

- annuale € **302,47**  
- semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 40,05)\*  
(di cui spese di spedizione € 20,95)\*

- annuale € **86,72**  
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 2,00

